SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 marzo 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Istituto nazionale di statistica

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 67

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lucen» *(11A02871)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rocuronio Teva» *(11A02872)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril Aurobindo» *(11A02873)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nexium» *(11A02874)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Doc» *(11A02875)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Medicair» *(11A02876)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Gas Tecnici Foligno» *(11A02877)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glazidim» *(11A02878)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glipressina» *(11A02879)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Unitrama» *(11A02880)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Artiss» *(11A02881)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gadovist» *(11A02882)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Yarina» *(11A02883)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Yasmin» *(11A02884)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Berinert» *(11A02885)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Levocetirizina EG» *(11A02886)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Mirtazapina Eurogenerici» *(11A02887)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fludarabina ESP Pharma» *(11A02888)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zomacton» *(11A02889)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Steripet» *(11A02890)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Steripet» *(11A02891)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Adartrel» *(11A02892)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Cipralex» *(11A02893)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Requip» *(11A02894)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Requip» *(11A02895)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Claritromicina Mylan Generics» *(11A02896)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Moviprep» *(11A02897)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Abstral» *(11A02898)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Venlafaxina Ratiopharm» *(11A02899)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lercanidipina Ratiopharm Italia» *(11A02900)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Entact» *(11A02901)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Irinotecan Sandoz» *(11A02902)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Revaxis» *(11A02903)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Aromasin» *(11A02904)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Simvastatina Teva» *(11A02905)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Clinoleic» *(11A02906)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Yasminelle» *(11A02907)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Aliane» *(11A02908)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zerinol Gola Ribes Nero» *(11A02909)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pentavac» *(11A02910)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tetravac» *(11A02911)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Belara» *(11A02912)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 2011, n. **15**.

Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, l'articolo 1, l'articolo 4 e l'allegato B;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994, ed, in particolare, l'articolo 47;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 16 dicembre 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto fissa un quadro per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti connessi all'energia oggetto delle misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla progettazione eco-compatibile dei prodotti connessi all'energia.

2. Il presente decreto non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) prodotto connesso all'energia (prodotto): qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l'utilizzo, che viene immesso sul mercato ovvero messo in servizio e che comprende le parti destinate a essere incorporate in un prodotto connesso all'energia contemplato dal presente decreto, immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a se stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente;

b) componenti e sottounità: le parti destinate ad essere incorporate nei prodotti e che non sono immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a se stanti per gli utilizzatori finali o le cui prestazioni ambientali non possono essere valutate in maniera indipendente;

c) misure di esecuzione: le misure adottate, in ambito comunitario e nazionale, per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati prodotti o per gli aspetti ambientali ad essi relativi;

d) immissione sul mercato: rendere disponibile per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno della Comunità europea, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;

e) messa in servizio: il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale nella Comunità;

f) fabbricante: la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti contemplati dal presente decreto e che è responsabile della conformità al presente decreto del prodotto, in vista della sua immissione sul mercato ovvero per la messa in servizio con il nome o marchio del fabbricante o per suo uso. In mancanza di un fabbricante secon-

do la presente definizione o di un importatore quale definito alla lettera *h)*, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato ovvero mette in servizio prodotti contemplati dal presente decreto;

g) mandatario: la persona fisica o giuridica con domicilio o sede nel territorio comunitario che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per espletare totalmente o parzialmente a suo nome gli obblighi e le formalità connessi al presente decreto;

h) importatore: la persona fisica o giuridica con domicilio o sede nel territorio comunitario che immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese terzo;

i) materiali: tutti i materiali impiegati durante il ciclo di vita dei prodotti;

l) progettazione del prodotto: la serie di processi che trasformano le specifiche giuridiche, tecniche, di sicurezza, funzionali, di mercato o di altro genere cui il prodotto deve ottemperare nelle specifiche tecniche di tale prodotto;

m) aspetto ambientale: un elemento o una funzione di un prodotto suscettibili di interagire con l'ambiente durante il suo ciclo di vita;

n) impatto ambientale: qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte dai prodotti durante il loro ciclo di vita;

o) ciclo di vita: gli stadi consecutivi e collegati di un prodotto dal suo impiego come materia prima allo smaltimento definitivo;

p) riutilizzo: qualsiasi operazione mediante la quale un prodotto o i suoi componenti, giunti al termine del loro primo uso, sono utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti, incluso l'uso continuato di un prodotto, conferito a punti di raccolta, distributori, riciclatori o fabbricanti, nonché il riutilizzo di un prodotto dopo la rimessa a nuovo;

q) riciclaggio: lo specifico riciclaggio in un processo di produzione di materiali di rifiuto per lo scopo originario o per altri scopi, escluso il recupero di energia;

r) recupero di energia: l'uso dei rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia attraverso l'incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore;

s) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

t) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o ha deciso o ha l'obbligo di disfarsi ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

u) rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

v) profilo ecologico: la descrizione, in conformità alla misura di esecuzione applicabile al prodotto, degli input e degli output (quali materiali, emissioni e rifiuti) connessi al prodotto nel corso dell'intero suo ciclo di vita che sono significativi sotto il profilo del suo impatto ambientale e sono espressi in quantità fisiche misurabili;

z) prestazione ambientale: i risultati della gestione degli aspetti ambientali del prodotto da parte del fabbricante come riportati nel suo fascicolo tecnico;

aa) miglioramento delle prestazioni ambientali: il processo di miglioramento delle prestazioni ambientali di un prodotto, nel succedersi delle generazioni, sebbene non sia necessario che ciò avvenga contemporaneamente per tutti gli aspetti ambientali del prodotto;

bb) progettazione ecocompatibile: l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell'intento di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo di vita;

cc) specifica per la progettazione ecocompatibile: qualsiasi prescrizione con riferimento a un prodotto o alla progettazione di un siffatto prodotto intesa a migliorare le sue prestazioni ambientali o qualsiasi prescrizione per la fornitura di informazioni con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto;

dd) specifica generale per la progettazione ecocompatibile: qualsiasi specifica per la progettazione eco-compatibile basata sul profilo ecologico di un prodotto senza valori limite stabiliti per particolari aspetti ambientali;

ee) specifica particolare per la progettazione ecocompatibile: la specifica quantitativa e misurabile per la progettazione eco-compatibile riguardante un particolare aspetto ambientale di un prodotto, come il consumo di energia durante l'uso, calcolata per una data unità di prestazione di output;

ff) norma armonizzata: una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione in conformità alle procedure stabilite nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, al fine di fissare una prescrizione europea, il cui rispetto non è obbligatorio.

2. Le definizioni di cui al comma 1, lettere *p)*, *q)* , *r)*, *s)*, *t)* ed *u)*, si applicano ai soli fini del presente decreto, e non pregiudicano la generale applicazione delle definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
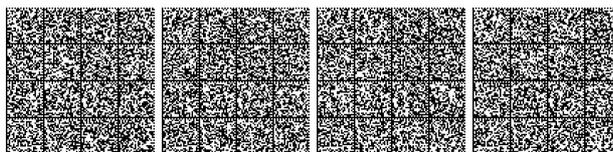
Art. 3.

Immissione sul mercato, messa in servizio e libera circolazione

1. L'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio dei prodotti oggetto delle misure di esecuzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, è consentita solo se tali prodotti ottemperano a tali misure ovvero sono conformi ai provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. In ogni caso i medesimi prodotti devono essere provvisti della marcatura CE conformemente all'articolo 9. La circolazione di detti prodotti è libera.

2. È consentito che vengano presentati, in particolare in occasione di fiere commerciali, esposizioni e dimostrazioni oppure di riunioni scientifiche o tecniche, prodotti non conformi al presente decreto, a condizione che sia indicato in modo chiaramente visibile che gli stessi non possono essere immessi sul mercato, né messi in servizio prima che il fabbricante o il suo mandatario li abbia resi pienamente conformi alle disposizioni del presente decreto.

Art. 4.

Autorità competente

1. Il Ministero dello sviluppo economico è designato, ai fini dell'attuazione del presente decreto, Autorità competente per la sorveglianza del mercato ed assicura il necessario coordinamento con le regioni e le altre Amministrazioni interessate nell'attuazione delle misure di esecuzione, anche convocando periodiche conferenze di servizi con i rappresentanti delle predette Amministrazioni.

2. L'Agenzia delle Dogane è l'autorità responsabile dei controlli alle frontiere di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

Art. 5.

Funzioni dell'autorità competente

1. L'Autorità competente di cui all'articolo 4 svolge le seguenti funzioni:

a) vigila sul rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento;

b) organizza controlli e verifiche, su scala adeguata, della conformità dei prodotti alla pertinente misura di esecuzione applicabile, ovvero al provvedimento che dà attuazione alla medesima misura. A tale fine l'Autorità competente dispone il prelievo di campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformità ed esigere dalle parti interessate la fornitura di tutte le informazioni necessarie, come specificato nelle misure di esecuzione;

c) obbliga, nel caso di prodotti non conformi ai sensi dell'articolo 9, il fabbricante, il suo mandatario o in sua mancanza l'importatore, a rendere i prodotti conformi ed a porre fine alla violazione entro un congruo termine, adottando, se del caso, tutte le misure necessarie per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ovvero per limitare o vietare l'immissione sul mercato e la vendita dei prodotti in questione;

d) è responsabile dell'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 10;

e) garantisce un'efficace sorveglianza del mercato ai fini dell'attuazione del presente decreto, anche attraverso l'uso di appropriate analisi del mercato e la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea;

f) tiene informata la Commissione europea dei risultati della sorveglianza del mercato;

g) provvede affinché i consumatori e gli altri interessati possano presentare osservazioni in merito alla conformità dei prodotti.

Art. 6.

Supporto tecnico all'autorità competente

1. L'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile fornisce supporto all'Autorità competente ai fini dello svolgimento delle funzioni ad essa assegnate. Per tali finalità, il suddetto ente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Controlli e verifiche

1. L'Autorità competente della sorveglianza del mercato dispone i controlli sui prodotti di cui all'articolo 1 per verificarne la conformità alle misure di esecuzione ovvero ai provvedimenti che ad esse danno attuazione.

2. Per i controlli di cui al comma 1, l'Autorità competente può avvalersi, in relazione alle rispettive attribuzioni, dell'ENEA, delle Camere di commercio, dell'Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e degli altri Organismi pubblici aventi competenza in materia. Per tali finalità, i predetti soggetti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Le norme procedurali per i controlli di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformità sono poste a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari autorizzati o, in mancanza di questi ultimi, degli importatori, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilirsi, sulla base del costo effettivo delle prestazioni, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, nel rispetto dell'articolo 47 della
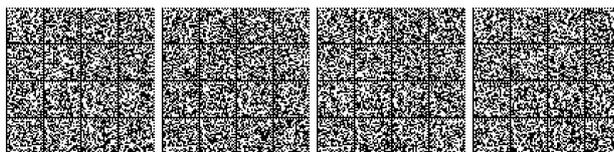
legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuna misura di esecuzione, ovvero dei provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. Le predette tariffe sono aggiornate ogni due anni.

5. Al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi della direttiva, il Ministero dello sviluppo economico può stipulare accordi di programma con le parti sociali interessate.

Art. 8.

Responsabilità dell'importatore

1. Quando il fabbricante non ha domicilio o sede nel territorio comunitario e non vi è un mandatario, spetta all'importatore l'obbligo di:

a) garantire che il prodotto immesso sul mercato ovvero messo in servizio rispetti il presente decreto e la misura di esecuzione applicabile;

b) detenere e rendere disponibile la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica relativa alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse.

Art. 9.

Marcatura e dichiarazione di conformità

1. Anteriormente all'immissione sul mercato ovvero alla messa in servizio di un prodotto oggetto delle misure di esecuzione, su di esso è apposta una marcatura di conformità CE ed è emessa una dichiarazione CE di conformità con la quale il fabbricante o il suo mandatario autorizzato o, in assenza di quest'ultimo, l'importatore, garantiscono e dichiarano che il prodotto rispetta tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile, ovvero del provvedimento che dà attuazione alla medesima misura.

2. La marcatura CE di conformità consiste delle iniziali «CE» come indicato nell'allegato I.

3. La dichiarazione CE di conformità contiene gli elementi specificati nell'allegato II e rinvia alla pertinente misura di esecuzione ed è resa e conservata dal fabbricante o dal suo mandatario ovvero, nei casi di cui all'articolo 8, acquisita e conservata dall'importatore.

4. È proibita l'apposizione, sui prodotti, di marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori in merito al significato o alla forma della marcatura CE.

5. Le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante o dal suo mandatario ai sensi dell'allegato III sono redatte, in lingua italiana, al momento in cui il prodotto raggiunge l'utilizzatore finale. L'uso complementare di altre lingue è ammesso, purché le informazioni siano esattamente corrispondenti alle informazioni riportate in lingua italiana.

6. In aggiunta alle indicazioni espresse in lingua italiana o altre lingue ai sensi del comma 5, è consentito l'impiego di simboli, codici o altri accorgimenti individuati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle disposizioni adottate in sede comunitaria, idonei a fornire all'utilizzatore finale indicazioni relative alle modalità di impiego del dispositivo.

Art. 10.

Clausola di salvaguardia

1. L'autorità competente dispone, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario o, in mancanza di quest'ultimo, dell'importatore, il ritiro temporaneo dal mercato, o dal servizio, dei prodotti immessi sul mercato, o messi in servizio, privi della marcatura CE e della dichiarazione di conformità.

2. Qualora vi siano indizi che facciano ritenere che un prodotto, benché munito della marcatura CE, possa essere non conforme, ovvero qualora il fabbricante o il suo mandatario o, in mancanza di quest'ultimo, l'importatore, non consentano la tempestiva acquisizione dei campioni, della dichiarazione di conformità e della relativa documentazione tecnica per le necessarie verifiche, l'autorità competente, previa diffida, dispone il divieto di commercializzazione del prodotto per il tempo strettamente necessario all'accertamento della conformità del prodotto e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.

3. Ove sia constatato, a seguito delle procedure di controllo e verifica di cui all'articolo 7, che il prodotto, benché munito della marcatura CE e della dichiarazione di conformità, non è conforme alla relativa misura di esecuzione, ovvero al provvedimento che dà attuazione alla medesima misura, l'autorità competente ordina al fabbricante o al suo mandatario, o in mancanza di quest'ultimo all'importatore, di rendere tale prodotto conforme alla misura di esecuzione applicabile. Se la mancanza di conformità del prodotto non è sanabile o persiste oltre il termine assegnato, l'autorità competente, con provvedimento motivato, ne vieta o limita l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario o, in mancanza di quest'ultimo, dell'importatore. In caso di divieto di immissione o ritiro dal mercato, l'autorità informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.

4. Il provvedimento che limita o vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio di un prodotto, indica i motivi che ne sono all'origine ed è notificato entro centoventi giorni dall'accertamento, al fabbricante o al suo mandatario, che sono contestualmente informati dei possibili mezzi di ricorso e dei termini per la loro proposizione.

5. L'autorità informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi provvedimento adottato conformemente al comma 1, indicandone i motivi e, in particolare, se la non conformità è riconducibile:

a) alla mancata soddisfazione delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile;

b) all'applicazione scorretta delle norme armonizzate di cui all'articolo 13, comma 2;

c) a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 13, comma 2.

Art. 11.

Valutazione di conformità

1. Prima di immettere sul mercato ovvero di mettere in servizio un prodotto oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario o, in mancanza di quest'ultimo, l'importatore, accerta la conformità di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La valutazione della conformità deve avvenire secondo le relative procedure di valutazione specificate nelle misure di esecuzione, attraverso il controllo interno della progettazione, di cui all'allegato IV, ovvero il sistema di gestione, di cui all'allegato V.

2. Se un prodotto oggetto delle misure di esecuzione è progettato da un'organizzazione registrata conformemente al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit, EMAS, e la funzione di progettazione è inclusa nell'ambito di tale registrazione, si presume che il sistema di gestione di tale organizzazione ottemperi alle prescrizioni dell'allegato IV. Se un prodotto oggetto delle misure di esecuzione è progettato da un'organizzazione che dispone di un sistema di gestione comprendente la funzione di progettazione del prodotto, ed è attuato conformemente alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, tale sistema di gestione è ritenuto attuativo delle corrispondenti prescrizioni dell'allegato IV.

3. Dopo aver immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario tengono a disposizione dell'autorità, per ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse. I pertinenti documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Autorità competente.

Art. 12.

Presunzione di conformità

1. Si presumono conformi alla misura di esecuzione applicabile i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio che rechino la marcatura CE di cui all'articolo 9.

2. Si presumono altresì conformi i prodotti per i quali sono state applicate le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

3. Il prodotto cui è stato assegnato un marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, è considerato rispondente alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile, fintanto che tali specifiche sono soddisfatte dal marchio di qualità ecologica.

Art. 13.

Norme armonizzate

1. L'Autorità competente di cui all'articolo 4 assicura la consultazione delle parti interessate a livello nazionale in merito al processo di preparazione e monitoraggio delle norme armonizzate.

2. Allorché l'Autorità competente considera che le norme armonizzate, la cui applicazione sia richiesta al fine di ottemperare alle disposizioni specifiche di una misura di esecuzione applicabile, non soddisfano appieno tali disposizioni, essa informa, indicandone i motivi, il comitato permanente istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE.

3. L'Autorità competente provvede affinché le determinazioni della Commissione europea in materia di interpretazione o di revoca delle norme armonizzate siano rese note nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 14.

Disposizioni per i componenti e le sottounità

1. Qualora richiesto dalle misure di esecuzione, i fabbricanti, i loro mandatari autorizzati e, in mancanza di questi ultimi, gli importatori, che immettono sul mercato ovvero mettono in servizio componenti e sottounità, devono fornire al fabbricante di un prodotto contemplato dalle misure di esecuzione le pertinenti informazioni sulla composizione materiale e sul consumo di energia, materiali ovvero risorse dei componenti o sottounità.

Art. 15.

Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni

1. L'Autorità competente collabora con le Autorità responsabili dell'applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, negli altri Stati membri e scambia con queste e con la Commissione europea informazioni atte ad agevolare l'attuazione del presente decreto e, in particolare, l'applicazione dell'articolo 10.

Art. 16.

Informazione dei consumatori

1. I fabbricanti garantiscono che i consumatori dei prodotti di cui all'articolo 1, coperti dalle misure di esecuzione applicabili, ovvero dai provvedimenti che ad esse danno attuazione, ottengano:

a) l'informazione necessaria sul ruolo che possono svolgere in materia di uso sostenibile del prodotto;

b) il profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell'ecoprogettazione, qualora ciò sia richiesto dalla relativa misura di esecuzione.

2. Le informazioni di cui sopra saranno rese note ai consumatori, in conformità alla misura di esecuzione applicabile, ovvero al provvedimento che dà attuazione alla medesima misura.

Art. 17.

Sanzioni

1. Chiunque mette in commercio o mette in servizio prodotti privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità ovvero con marcatura o dichiarazione contraffatta è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da ventimila euro a centocinquantamila euro.

2. Il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto di commercializzazione disposto ai sensi dell'articolo 10, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da diecimila euro a cinquantamila euro.

3. Il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto o la limitazione di cui all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da quarantamila euro a centocinquantamila euro.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 18.

Abrogazioni

1. Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, di attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, è abrogato.

2. Resta ferma l'abrogazione del punto 2 del comma 3 dell'articolo 6 dell'allegato I, nonché dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660.

Art. 19.

Aggiornamento

1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art. 20.

Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO
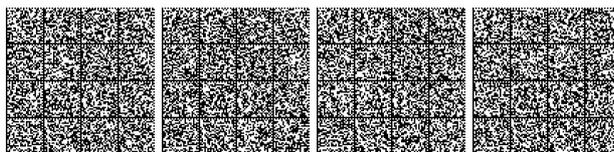
Allegato I

(previsto dall'articolo 9)

MARCATURA CE

La marcatura CE deve avere un'altezza di almeno 5 mm. Se le dimensioni della marcatura CE sono ridotte o ingrandite, vanno rispettate le proporzioni del disegno in scala graduata sopra presentato.

La marcatura CE va apposta sul prodotto. Nel caso in cui non sia possibile, la marcatura va apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
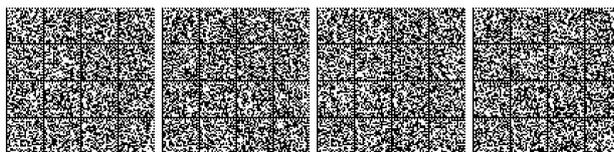
Allegato II

(previsto dall'articolo 9)

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

La dichiarazione di conformità deve contenere i seguenti dati:

1) nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario;

2) una descrizione del modello sufficiente a garantirne l'individuazione senza ambiguità;

3) se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate;

4) se del caso, le altre norme tecniche e le specifiche utilizzate;

5) se del caso, il riferimento ad altra normativa comunitaria contemplante l'apposizione del marchio CE applicata;

6) indicazione e firma della persona avente titolo per vincolare il fabbricante o il suo mandatario.

Allegato III

(previsto dall'articolo 9)

SPECIFICHE PER LA FORNITURA DI INFORMAZIONI

Le misure di esecuzione possono richiedere la fornitura, da parte del fabbricante, di informazioni suscettibili di influenzare le modalità di trattamento, uso o riciclaggio del prodotto da parte di soggetti diversi dal fabbricante.

Tali informazioni possono includere se del caso:

a) informazioni in merito al processo di fabbricazione da parte del disegnatore progettista;

b) informazioni ai consumatori sulle caratteristiche e sulle prestazioni ambientali significative di un prodotto, che accompagnano il prodotto immesso sul mercato, per consentire al consumatore di comparare tali aspetti dei prodotti;

c) informazioni ai consumatori sulle modalità di installazione, uso e manutenzione del prodotto, al fine di ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente e di consentirne la durata ottimale, nonchè sulle modalità di restituzione del dispositivo a fine vita e, se del caso, informazioni sul periodo di disponibilità delle parti di ricambio e le possibilità di potenziamento dei prodotti;

d) informazioni per gli impianti di trattamento in merito allo smontaggio, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita.

Le informazioni dovrebbero essere fornite se possibile sul prodotto stesso.

Tali informazioni tengono conto degli obblighi derivanti da altre normative comunitarie quali la direttiva 2002/96/CE.

Allegato IV

(previsto dall'articolo 11)

CONTROLLO INTERNO DELLA PROGETTAZIONE

1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante o il suo mandatario cui incombono gli obblighi precisati al punto 2 del presente allegato assicurano e dichiarano che il prodotto soddisfa le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione CE di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.

2. Il fabbricante deve compilare un modulo di documentazione tecnica che consenta una valutazione della conformità del prodotto alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

La documentazione contiene in particolare:

a) una descrizione generale del prodotto e dell'uso cui è destinato;

b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante ovvero

i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto;

c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione;

d) gli elementi delle specifiche di progettazione del prodotto relative agli aspetti di progettazione ambientale dello stesso;

e) un elenco delle norme appropriate di cui all'articolo 12, applicate per intero o in parte, e una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile allorchè le norme di cui all'articolo 12 non sono state applicate o non soddisfano completamente le disposizioni della misura di esecuzione applicabile;

f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III;

g) i risultati delle misurazioni delle specifiche per la progettazione ecocompatibile condotte, compresi ragguagli sulla conformità di tali misurazioni con riferimento alle specifiche per la progettazione ecocompatibile precisate nella misura di esecuzione applicabile.

3. Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie a garantire che il prodotto sia fabbricato conformemente alle specifiche di progettazione di cui al punto 2 e alle prescrizioni della misura ad esso applicabile.
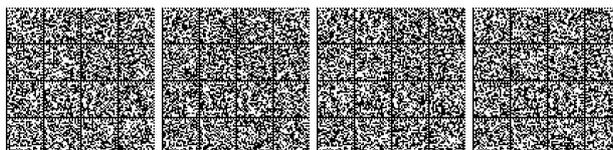
Allegato V

(previsto dall'articolo 11)

SISTEMA DI GESTIONE DI VALUTAZIONE DELLE CONFORMITÀ

1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante che ottempera agli obblighi di cui al punto 2 del presente allegato assicura e dichiara che il prodotto soddisfa le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione CE di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.

2. Per valutare la conformità del prodotto, ci si può avvalere di un sistema di gestione purchè il fabbricante attui gli elementi ambientali specificati al punto 3 del presente allegato.

3. Elementi ambientali del sistema di gestione

Nel presente punto sono specificati gli elementi di un sistema di gestione e le procedure attraverso

i quali il fabbricante può dimostrare l'ottemperanza del prodotto alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

3.1. La politica di prestazioni ambientali del prodotto

Il fabbricante deve essere in grado di dimostrare la conformità alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. Il fabbricante deve inoltre essere in grado di istituire un quadro per la fissazione e la revisione di indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto.

Tutte le misure adottate dal fabbricante per migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto ed elaborare il profilo ecologico di un prodotto, se richiesto dalla misura di esecuzione, attraverso la progettazione e la fabbricazione devono essere documentate in maniera sistematica

e ordinata sotto forma di istruzioni e procedure scritte.

Tali istruzioni e procedure devono contenere in particolare un'adeguata descrizione di quanto segue:

a) l'elenco dei documenti da predisporre per dimostrare la conformità del prodotto e, se del caso, da mettere a disposizione;

b) gli indicatori e gli obiettivi di prestazione ambientale del prodotto e la struttura organizzativa, le responsabilità, i poteri del management e l'assegnazione di risorse con riguardo alla loro attuazione e al loro perfezionamento;

c) i controlli e i test da effettuare dopo la fabbricazione per verificare le prestazioni del prodotto in rapporto agli indicatori di prestazione ambientale;

d) le procedure per controllare la documentazione richiesta e garantirne l'aggiornamento;

e) il metodo di verifica dell'attuazione e dell'efficacia degli elementi ambientali del sistema di gestione.

3.2. Pianificazione

Il fabbricante deve fissare e rivedere:

a) procedure per l'elaborazione del profilo ecologico del prodotto;

b) indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto, che prendono in considerazione le opzioni tecnologiche tenuto conto delle esigenze tecniche ed economiche;

c) un programma per conseguire tali obiettivi.

3.3. Attuazione e documentazione

3.3.1. La documentazione riguardante il sistema di gestione deve, in particolare, rispettare i seguenti requisiti:

a) devono essere definite e documentate le responsabilità e le autorità, allo scopo di garantire efficaci prestazioni ambientali del prodotto e di analizzarne la realizzazione a fini di revisione e di miglioramento;

b) devono essere redatti documenti per illustrare le tecniche di verifica e di controllo della progettazione messe in atto e i processi e le misure sistematiche adottati in sede di progettazione del prodotto;

c) il fabbricante deve redigere e perfeziona le informazioni per descrivere gli elementi ambientali fondamentali del sistema di gestione e le procedure di controllo di tutti i documenti richiesti.

3.3.2. La documentazione riguardante il prodotto contiene in particolare:

a) una descrizione generale del prodotto e dell'uso cui è destinato;

b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante ovvero

i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto;

c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione;

d) sono redatti documenti per descrivere i risultati delle misurazioni condotte con riguardo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile, comprendenti ragguagli sulla conformità di tali misurazioni alle prescrizioni precisate al riguardo nella misura di esecuzione applicabile;

e) il fabbricante deve redigere specifiche per indicare, in particolare, le norme applicate

e, qualora le norme di cui all'articolo 13 non siano applicate o non soddisfino interamente le prescrizioni della pertinente misura di esecuzione, gli strumenti impiegati per garantire la conformità;

f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III.

3.4. Azione di controllo e correttiva

3.4.1 Il fabbricante deve:

a) adottare tutte le misure atte ad assicurare che il prodotto sia fabbricato in conformità delle specifiche di progettazione e delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile;

b) istituire e perfezionare le procedure atte a individuare e a trattare la mancanza di conformità e ad apportare modifiche alle procedure documentate in forza di un'azione correttiva;

c) condurre almeno ogni tre anni un audit interno completo del sistema di gestione ambientale relativamente ai suoi elementi ambientali.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2009/125/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 31 ottobre 2009, n. L 285.

— Si riporta il testo degli articoli 1, 4 e dell'allegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O.:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi

di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e a controlli). — 1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi 2 e 2-*bis*, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.».

«ALLEGATO *B*
(Art. 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);

2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;

2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;

2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;

2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione);

2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;

2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;

2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (Versione codificata);

2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;

2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione);

2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità *II)* (rifusione);

2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata);

2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti;

2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE».

— La legge 4 febbraio 2005, n. 11, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2005, n. 37.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

— Il testo dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 1996, n. 34, S.O., così recita:

«Art. 47 *(Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE)*. — 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonché quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.

2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.».

Note all'art. 1:

— Per la direttiva 2009/125/CE si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti al decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152, si veda nelle note alle premesse.

— La direttiva 98/34/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.

— Il testo dell'art. 183 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così recita:

«Art. 183 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d) "rifiuto organico": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
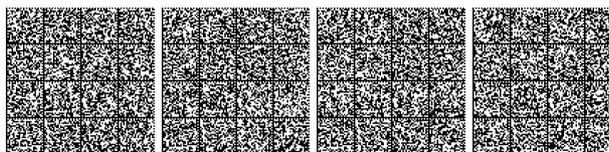
e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) "intermediario": qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

v) "rigenerazione degli oli usati": qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'art. 184-*ter*, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

ff) "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'art. 268, comma 1, lettera *b)*;

hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'art. 74, comma 1, lettera *ff)*;

ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'art. 268, comma 1, lettera *a)*;

ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera *oo)*, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'art. 5, comma 1, lettera l-*ter*) del presente decreto;

oo) “spazzamento delle strade”: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

pp) “circuito organizzato di raccolta”: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’art. 184-*bis*, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’art. 184-*bis*, comma 2».

— Il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.

Note all’art. 4:

— Il regolamento (CE) n. 765/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.

Note all’art. 7:

— Per l’art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 11:

— Il regolamento (CE) n. 1221/2009 è pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342.

Note all’art. 12:

— Il regolamento (CE) n. 66/2010, è pubblicato nella G.U.U.E. 30 gennaio 2010, n. L 27.

Note all’art. 13:

— Per la direttiva 98/34/CE, si veda nelle note all’art. 2.

Note all’art. 15:

— Per la direttiva 2009/125/CE si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 17:

— Per i riferimenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 18:

— Il decreto legislativo 6 novembre 2007, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2007, n. 261, S.O.

— La direttiva 2005/32/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 22 luglio 2005, n. L 191.

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 1996, n. 660 (Regolamento per l’attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1996, n. 302, S.O.

Note all’art. 19:

— Per la direttiva 2009/125/CE si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell’art. 11, comma 5, della citata legge 4 febbraio 2005, n. 11, così recita:

«5. Nelle materie di cui all’art. 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.».

11G0055

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Redondesco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Redondesco (Mantova);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell’ente, da sette consiglieri sui dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l’art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Redondesco (Mantova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Araldi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell’interno*
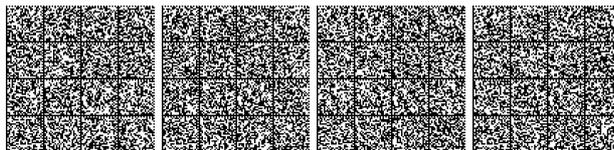
ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Redondesco (Mantova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 3 gennaio 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Mantova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 3 gennaio 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Redondesco (Mantova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Angelo Araldi.

Roma, 3 febbraio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A02979

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Minervino Murge e nomina del commissario straordinario.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Minervino Murge (Barletta Andria Trani);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Minervino Murge (Barletta Andria Trani) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Covella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Minervino Murge (Barletta Andria Trani), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate contestualmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 dicembre 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 28 dicembre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Minervino Murge (Barletta Andria Trani) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicola Covella.

Roma, 3 febbraio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A02980

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Castagnaro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Castagnaro (Verona);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castagnaro (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Piergiuseppe Canero è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castagnaro (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 21 gennaio 2011.

Le citate dimissioni, che sono state presentata per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Verona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 21 gennaio 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castagnaro (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Piergiuseppe Cancro.

Roma, 3 febbraio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A03003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Gallarate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati eletti il consiglio comunale di Gallarate (Varese) ed il sindaco nella persona del sig. Nicola Mucci;

Vista la deliberazione n. 1 del 7 gennaio 2011, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Nicola Mucci dalla carica di sindaco a seguito dell'accettazione della nomina a direttore generale della ASL di Sondrio;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Gallarate (Varese) è sciolto.

Dato Roma, addì 17 febbraio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gallarate (Varese) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Nicola Mucci.

A seguito dell'accettazione della nomina a direttore generale della ASL di Sondrio, il citato amministratore si è venuto a trovare nella condizione di incompatibilità prevista dall'art. 66 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per tale effetto, il consiglio comunale di Gallarate, con deliberazione n. 1 del 7 gennaio 2011, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'ars. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gallarate (Varese).

Roma 3 febbraio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A03004

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Valduggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Valduggia (Vercelli);

Considerato altresì che, in data 19 gennaio 2011, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Valduggia (Vercelli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Valduggia (Vercelli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Piercarlo Zanetti.

Il citato amministratore, in data 19 gennaio 2011, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'ari 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valduggia (Vercelli).

Roma, 3 febbraio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A03005
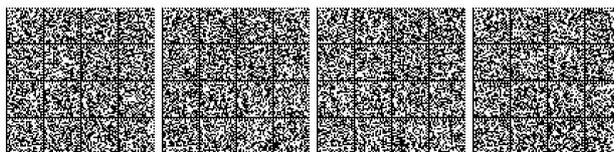
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2010.

Aggiornamento della modulistica in uso negli uffici del pubblico registro automobilistico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, riguardante l'automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1992, n. 514, contenente il regolamento sulle modalità e procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico in forma automatizzata;

Visti il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con il quale è stato approvato il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1995 concernente l'aggiornamento della modulistica in uso negli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, concernente il regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 ed in particolare l'art. 3, commi da 2 a 4, in materia di prima registrazione dei veicoli nei pubblici registri, di atti e dichiarazioni aventi ad oggetto beni mobili registrati e di soggetti autorizzati ad operare in materia;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 4 agosto 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni concernente misure urgenti in materia di passaggi di proprietà dei beni mobili registrati;

Ritenuto che, in ragione della evoluzione normativa, occorra procedere all'adeguamento della modulistica riportata negli allegati B, C, D ed E al decreto ministeriale 2 ottobre 1992, n. 514 come sostituita dal decreto ministeriale 18 maggio 1995:

Decreta:

Art. 1.

I modelli riportati negli allegati B, C, D ed E al decreto ministeriale 2 ottobre 1992, n. 514, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992, già sostituiti da quelli equivalenti allegati al decreto ministeriale 18 maggio 1995, sono ulteriormente sostituiti dai modelli NP 1B; NP 2D; NP 2C; NP 3C ed NP 4C allegati al presente decreto.

Art. 2.

Fino a quando non saranno disponibili i nuovi modelli possono essere utilizzati ed accettati dagli uffici del pubblico registro automobilistico quelli in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 dicembre 2010

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

Il Ministro della giustizia: ALFANO

ALLEGATO

(art. 7 L. 187/90)

ACI
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

PRA
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

CERTIFICATO DI PROPRIETÀ

TARGA

N.

UFFICIO PROV. DI

A DATI del VEICOLO

TELAIO

classe/uso

fabbrica/tipo

data immatricolazione

dati fiscali

B DATI della INTESTAZIONE

numero precedenti intestazioni

numero intestatari

NOMINATIVO

cognome e nome o denominazione sociale

codice fiscale

comune di nascita

prov. nascita

data nascita

indirizzo

C.A.P.

luogo residenza

prov. residenza

NOMINATIVO

cognome e nome o denominazione sociale

codice fiscale

comune di nascita

prov. nascita

data nascita

indirizzo

C.A.P.

luogo residenza

prov. residenza

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Roma n. 687/75 del 18/1/1975

H GRAVAMI IPOTECHE ANNOTAZIONI

importo riscosso per euro

di cui I.P.T.

data

ACI PRA

UFFICIO PROVINCIALE DI:

1ª PRESENTAZIONE

2ª PRESENTAZIONE

TARGA

nota di richiesta della seguente **FORMALITA'**

CODICE

C A FAVORE/ACQUIRENTE

cognome o denominazione sociale | tipo società

nome | sesso

codice fiscale | comune di nascita | prov. | data nascita

indirizzo (via/piazza) | num. civico

C.A.P. | luogo residenza (comune) | luogo residenza (frazione) | prov. | sogg. favore n.

G DICHIARAZIONE DI VENDITA

Il veicolo indicato in questo certificato di proprietà, è stato verbalmente venduto per il prezzo di euro

all'acquirente/i (indicare cognome, nome, luogo e data di nascita, C.F., luogo di residenza):

ATTO SOGGETTO AD I.V.A. ☐

ATTO NON SOGGETTO AD I.V.A. ☐ *data* .... *firma del venditore* ....

AUTENTICA DI FIRMA

Io sottoscritto/a

in qualità di

certifico che il venditore (indicare cognome, nome, luogo e data di nascita, C.F., luogo di residenza):

identificato con documento tipo:

n. rilasciato da il

ha sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di vendita che precede.

luogo e data .... *firma dell'autenticante* ....

REPERTORIO N.

BOLLO E TIMBRO DELL'AUTENTICANTE

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Roma n. 91235/73 del 28/11/73

D DOCUMENTAZIONE

ATTO: data | forma | prezzo/valore del veicolo (euro)

CESSAZ. CIRCOLAZ.: SI ALLEGA CARTA CIRCOL. ☐ SI ALLEGANO TARGHE ☐ causale cessazione

CARTA CIRC.: data aggiornamento | data nuovo rilascio

FURTO O VINCOLI: data: furto/rientro possesso/scadenza vincolo | importo a concorrenza (euro) | LEASING ☐ PATTO RISERV. DOMINIO ☐

BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO — ATTO SOGGETTO AD I.V.A. ☐ RAVVEDIMENTO OPEROSO ☐

altri dati

I IMPORTI VERSATI

	1ª PRESENTAZIONE	2ª PRESENTAZIONE
IMPOSTA PROVINCIALE TRASCRIZIONE		
SANZIONI I.P.T.		
INTERESSI MORATORI		
EMOLUMENTI E DIRITTI		
IMPOSTA DI BOLLO		
TOTALE (cifre)		

CONVALIDA UFFICIO

TOTALE (lettere) PRIMA PRESENTAZIONE

TOTALE (lettere) SECONDA PRESENTAZIONE

IL DIPENDENTE ACI

E IDENTITA' DEL PRESENTATORE Art. 38 DPR 445/00

L'identità del presentatore sig./sig.ra

è comprovata dall'esibizione del documento

n. rilasciato da

in data

firma del presentatore .... *data* .... *Il dipendente ACI* ....

firma dell'interessato ....

FORMALITA' RESPINTA PER IL/I SEGUENTE/I MOTIVO/I UFFICIO PROVINCIALE DI ______

PRIMA PRESENTAZIONE	SECONDA PRESENTAZIONE
data .... *DIPENDENTE ACI*	*data* .... *DIPENDENTE ACI* ....

mod. NP-1B

ACI PRA
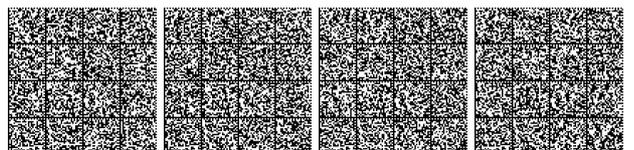
UFFICIO PROVINCIALE DI:

PRIMA ISCRIZIONE / RINNOVO D'ISCRIZIONE

2ª PRESENTAZIONE

1ª PRESENTAZIONE

TARGA

nota di **ISCRIZIONE** del veicolo — **CODICE**

A VEICOLO

classe | uso

omologazione | fabbrica | tipo

telaio | data 1ª immatric. | targa precedente | nazional. fabbric.

carrozzeria | destinazione | allestimento

alimentazione | cilindrata cc | potenza fiscale Kw | assi n. | posti n. | tara Kg. | portata Kg. | peso complessivo Kg.

B VENDITORE

cognome o denominazione sociale | tipo società

nome | sesso

codice fiscale | comune di nascita | prov. | data di nascita

indirizzo (via / piazza) | num. civico

C.A.P. | luogo di residenza (comune) | luogo di residenza (frazione) | prov. | venditori n.

C ACQUIRENTE

cognome o denominazione sociale | tipo società

nome | sesso

codice fiscale | comune di nascita | prov. | data di nascita

indirizzo (via / piazza) | num. civico

C.A.P. | luogo di residenza (comune) | luogo di residenza (frazione) | prov. | acquirenti n.

D DOCUMENTAZIONE

ATTO: data | forma | prezzo / valore del veicolo (euro)

CARTA CIRC.: data immatricolazione | data effettivo rilascio | data conformità | data carta circ. estera

LEASING | PATTO RISERV. DOMINIO | importo a concorrenza (euro) | data scadenza

ATTO SOGGETTO AD I.V.A. | TITOLO CUMULATIVO | RAVVEDIMENTO OPEROSO

ALTRI DATI

I IMPORTI VERSATI

	1ª PRESENTAZIONE	2ª PRESENTAZIONE
IMPOSTA PROVINCIALE TRASCRIZIONE		
SANZIONI I.P.T.		
INTERESSI MORATORI		
EMOLUMENTI E DIRITTI		
IMPOSTA DI BOLLO		
TOTALE (cifre)		

CONVALIDA UFFICIO

TOTALE (lettere) PRIMA PRESENTAZIONE

TOTALE (lettere) SECONDA PRESENTAZIONE

IL DIPENDENTE ACI

E IDENTITA' DEL PRESENTATORE — Art. 38 DPR 445/00

L'identità del presentatore sig./sig.ra

è comprovata dall'esibizione del documento

n. rilasciato da

in data

firma del presentatore | *data* | *firma del dipendente ACI*

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Roma n. 91235/73 del 28/11/73

mod. NP-2D Iscrizioni

TARGA

ACI PRA

F VENDITORE

cognome o denominazione sociale | tipo società
nome | sesso
codice fiscale | comune di nascita | prov. | data di nascita
indirizzo (via / piazza) | num. civico
C.A.P. | luogo di residenza (comune) | luogo di residenza (frazione) | prov. | qualif. sogg.

G DICHIARAZIONE DI VENDITA Art. 6 R.D. n. 1814/1927

Il veicolo certificato all'origine / conforme al tipo omologato con n. ____ del ____ avente le caratteristiche tecniche indicate nel riquadro A del presente modello, é stato verbalmente venduto allo/agli acquirente/i, di seguito indicato/i per il prezzo di euro ____ con ogni garanzia di legge.

acquirente/i (indicare cognome - nome - data e luogo di nascita - C.F. - residenza)

Atto soggetto ad I.V.A.

Atto non soggetto ad I.V.A.

data .... *firma del venditore* ....

AUTENTICA DI FIRMA

Io sottoscritto/a ____ **REPERTORIO N.**

in qualità di ____

certifico che il venditore (indicare cognome, nome, luogo e data di nascita, C.F., luogo di residenza):

BOLLO E TIMBRO DELL'AUTENTICANTE

identificato con documento tipo: ____

n. ____ rilasciato da ____ il ____

ha sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di vendita che precede.

luogo e data .... *firma dell'autenticante* ....

FORMALITA' RESPINTA PER IL/I SEGUENTE/I MOTIVO/I **UFFICIO PROVINCIALE DI** ____

PRIMA PRESENTAZIONE	SECONDA PRESENTAZIONE
data .... *IL DIPENDENTE ACI*	*data* .... *IL DIPENDENTE ACI* ....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI PRIMA ISCRIZIONE/RINNOVO D'ISCRIZIONE (NP-2D)

Questo modello va utilizzato per l'iscrizione con titolo di vendita diverso dall'istanza dell'acquirente di un veicolo al P.R.A., sia nel caso di prima iscrizione che nel caso di rinnovo di iscrizione (tranne quando per quest'ultimo possa essere utilizzato il CdP - Certificato di Proprietà - , già in possesso della parte).

RIQUADRO A

Riportare obbligatoriamente tutti i dati tecnici, con particolare riguardo al numero di omologazione, traendo gli stessi dalla carta di circolazione.

RIQUADRO B e C

Riempire tutti i campi relativi ai dati del venditore e dell'acquirente.

L'assenza del codice di avviamento postale (C.A.P.) e/o del codice fiscale costituisce motivo di rifiuto della formalità.

RIQUADRO D

Compilare gli spazi o barrare le caselle in relazione alla formalità da richiedere (es. nel caso della prima iscrizione deve essere sempre compilata la parte denominata "atto" e, nel caso di contemporanea costituzione di leasing, va barrata la relativa casella).

ATTO

Riportare la data dell'autentica di firma (scrittura privata) o dell'atto pubblico.

La forma dell'atto va indicata con uno dei seguenti codici:
SP: Scrittura Privata
AP: Atto Pubblico
AA: Atto Amministrativo
SE: Sentenza

CARTA DI CIRCOLAZIONE

I dati richiesti sono ricavabili dalla carta di circolazione.

Lo spazio "altri dati" è riservato alle eventuali annotazioni aggiuntive.

RIQUADRO E

Il presentatore è, ove richiesto, identificato con un documento di identità/riconoscimento, indicandone il tipo (es. carta di identità, patente). Se il presentatore è un operatore professionale vanno apposti timbro e firma.

RIQUADRO I

Riportare gli importi distinti nelle voci indicate. Il riquadro va compilato per intero con esclusione della parte relativa alla convalida ufficio.

RIQUADRO F

Compilare se esiste un ulteriore soggetto oltre all'acquirente o al venditore (es. locatario, comproprietario, ecc.).

RIQUADRO G

Il riquadro va compilato solo nel caso di dichiarazione unilaterale di vendita verbale.

Riportare: il prezzo del veicolo, i dati anagrafici dell'acquirente, il regime fiscale (atto soggetto o non soggetto ad IVA), la data e la firma del venditore.

La seconda parte del riquadro è riservata all'autentica di firma e la sua compilazione è a cura dell'autenticante.

Nello spazio per l'autentica vanno riportati tutti i dati anagrafici del venditore e vanno apposti il contrassegno telematico che attesta il pagamento dell'imposta di bollo, il timbro e la firma dell'autenticante. Il venditore va individuato con documento di identità/riconoscimento, indicandone il tipo (es. carta di identità, patente).

ACI PRA
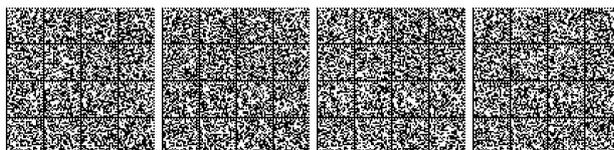
UFFICIO PROVINCIALE DI:

PRIMA ISCRIZIONE CON ISTANZA DELL'ACQUIRENTE

2ª PRESENTAZIONE

1ª PRESENTAZIONE

TARGA

CODICE

A VEICOLO

classe | uso

omologazione | fabbrica | tipo

telaio | data 1ª immatric. | targa precedente | nazional. fabbric.

carrozzeria | destinazione | allestimento

alimentazione | cilindrata cc | potenza fiscale Kw | assi n. | posti n. | tara Kg. | portata Kg. | peso complessivo Kg.

B VENDITORE

cognome o denominazione sociale | tipo società

nome | sesso

codice fiscale | comune di nascita | prov. | data di nascita

indirizzo (via / piazza) | num. civico

C.A.P. | luogo di residenza (comune) | luogo di residenza (frazione) | prov. | venditori n.

C ACQUIRENTE

cognome o denominazione sociale | tipo società

nome | sesso

codice fiscale | comune di nascita | prov. | data di nascita

indirizzo (via / piazza) | num. civico

C.A.P. | luogo di residenza (comune) | luogo di residenza (frazione) | prov. | acquirenti n.

D DOCUMENTAZIONE

ATTO: data | forma | prezzo / valore del veicolo (euro)

CARTA CIRC.: data immatricolazione | data effettivo rilascio | data conformità | data carta circ. estera

LEASING | PATTO RISERV. DOMINIO | importo a concorrenza (euro) | data scadenza

ATTO SOGGETTO AD I.V.A. | TITOLO CUMULATIVO | RAVVEDIMENTO OPEROSO

ALTRI DATI

I IMPORTI VERSATI

	1ª PRESENTAZIONE	2ª PRESENTAZIONE
IMPOSTA PROVINCIALE TRASCRIZIONE		
SANZIONI I.P.T.		
INTERESSI MORATORI		
EMOLUMENTI E DIRITTI		
IMPOSTA DI BOLLO		
TOTALE (cifre)		
CONVALIDA UFFICIO		

TOTALE (lettere) PRIMA PRESENTAZIONE

TOTALE (lettere) SECONDA PRESENTAZIONE

IL DIPENDENTE ACI

E IDENTITA' DEL PRESENTATORE — Art. 38 DPR 445/00

L'identità del presentatore sig./sig.ra

è comprovata dall'esibizione del documento

n. rilasciato da

in data

firma del presentatore | *data* | *firma del dipendente ACI*

mod. NP-2C Iscrizioni con istanza

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Roma n. 91235/73 del 28/11/73

TARGA

ACI PRA
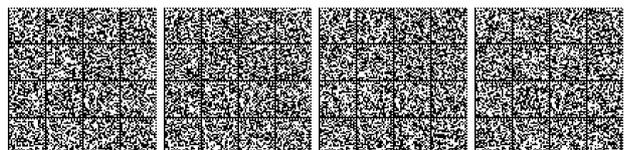
F NOMINATIVO AGGIUNTIVO

cognome o denominazione sociale | tipo società
nome | sesso
codice fiscale | comune di nascita | prov. | data di nascita
indirizzo (via / piazza) | num. civico
C.A.P. | luogo di residenza (comune) | luogo di residenza (frazione) | prov. | qualif. sogg.

G ISTANZA DELL'ACQUIRENTE L. 80/2005

ALL'UFFICIO PROVINCIALE ACI DI

Il/La sottoscritto/a acquirente *(cognome e nome - data e luogo di nascita - C.F. - residenza)*

☐ legale rappresentante (artt. 46 e 76 DPR n. 445/00 della ditta/società di cui al riquadro C)
☐ procuratore/mandatario (artt. 47 e 76 DPR n. 445/00 della ditta/società di cui al riquadro C)
☐ locatario della ditta/società di cui al riquadro C (giusta procura a margine del contratto di leasing di cui si allega una copia)

allega fotocopia del documento di identità/riconoscimento .... n. .... rilasciato da .... il ....

DICHIARA

di aver acquistato il veicolo identificato con i dati di cui al riquadro A del presente modello dalla ditta/società indicata nel riquadro B

luogo e data .... *firma dell'acquirente* ....

☐ ATTO SOGGETTO AD IVA ☐ ATTO NON SOGGETTO AD IVA

SPAZIO RISERVATO AL VENDITORE (da utilizzare se non viene allegata fattura)

cognome .... nome ....
nato/a .... ( ) il ....
c.f. .... e residente a .... ( )
in .... n. .... C.A.P. ....

☐ legale rappresentante
☐ procuratore/mandatario della società venditrice indicata nel riquadro B

si allega fotocopia del documento di identità/riconoscimento ....
n. ....

luogo e data .... *firma del venditore* ....

FORMALITA' RESPINTA PER IL/I SEGUENTE/I MOTIVO/I **UFFICIO PROVINCIALE DI** ____________

PRIMA PRESENTAZIONE	SECONDA PRESENTAZIONE
data .... *IL DIPENDENTE ACI*	*data* .... *IL DIPENDENTE ACI* ....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI PRIMA ISCRIZIONE CON ISTANZA ACQUIRENTE (NP-2C)

Questo modello va utilizzato per la prima iscrizione di un veicolo al P.R.A. con istanza dell'acquirente (L. n. 80/2005).

RIQUADRO A

Riportare obbligatoriamente tutti i dati tecnici, con particolare riguardo al numero di omologazione, traendo gli stessi dalla carta di circolazione.

RIQUADRO B e C

Compilare tutti i campi relativi ai dati del venditore e dell'acquirente.

L'assenza del codice di avviamento postale (C.A.P.), e/o del codice fiscale costituisce motivo di rifiuto della formalità.

RIQUADRO D

Compilare gli spazi o barrare le caselle in relazione alla formalità da richiedere (es. nel caso della prima iscrizione deve essere sempre compilata la parte denominata "atto" e, nel caso di contemporanea costituzione di leasing, va barrata la relativa casella).

ATTO

Riportare la data della sottoscrizione dell'istanza.

Per la forma dell'atto va indicato il codice IA: Istanza Acquirente.

CARTA DI CIRCOLAZIONE

I dati richiesti sono ricavabili dalla carta di circolazione.

Lo spazio "altri dati" è riservato alle eventuali annotazioni aggiuntive.

RIQUADRO E

Il presentatore è, ove richiesto, identificato con un documento di identità/riconoscimento, indicandone il tipo (es. carta di identità, patente). Se il presentatore è un operatore professionale vanno apposti timbro e firma.

RIQUADRO I

Riportare gli importi distinti nelle voci indicate. Il riquadro va compilato per intero con esclusione della parte relativa alla convalida ufficio.

RIQUADRO F

Compilare se esiste un ulteriore soggetto oltre all'acquirente o al venditore (es. locatario, comproprietario, ecc.).

RIQUADRO G

Il riquadro contiene lo spazio per la compilazione dell'istanza dell'acquirente (L. n. 80/2005).

Riportare: il prezzo del veicolo, i dati anagrafici dell'acquirente (cognome - nome - data - luogo di nascita - C.F. - residenza), il regime fiscale (atto soggetto o non soggetto ad IVA), la data e la firma dell'acquirente.

Se non viene allegata copia della fattura va compilato e sottoscritto lo "spazio riservato al venditore".

L'istanza deve essere sottoscritta dall'acquirente in presenza del dipendente addetto o sottoscritta dall'acquirente e presentata allegando fotocopia non autenticata del documento di identità/riconoscimento del sottoscrittore.

ACI PRA
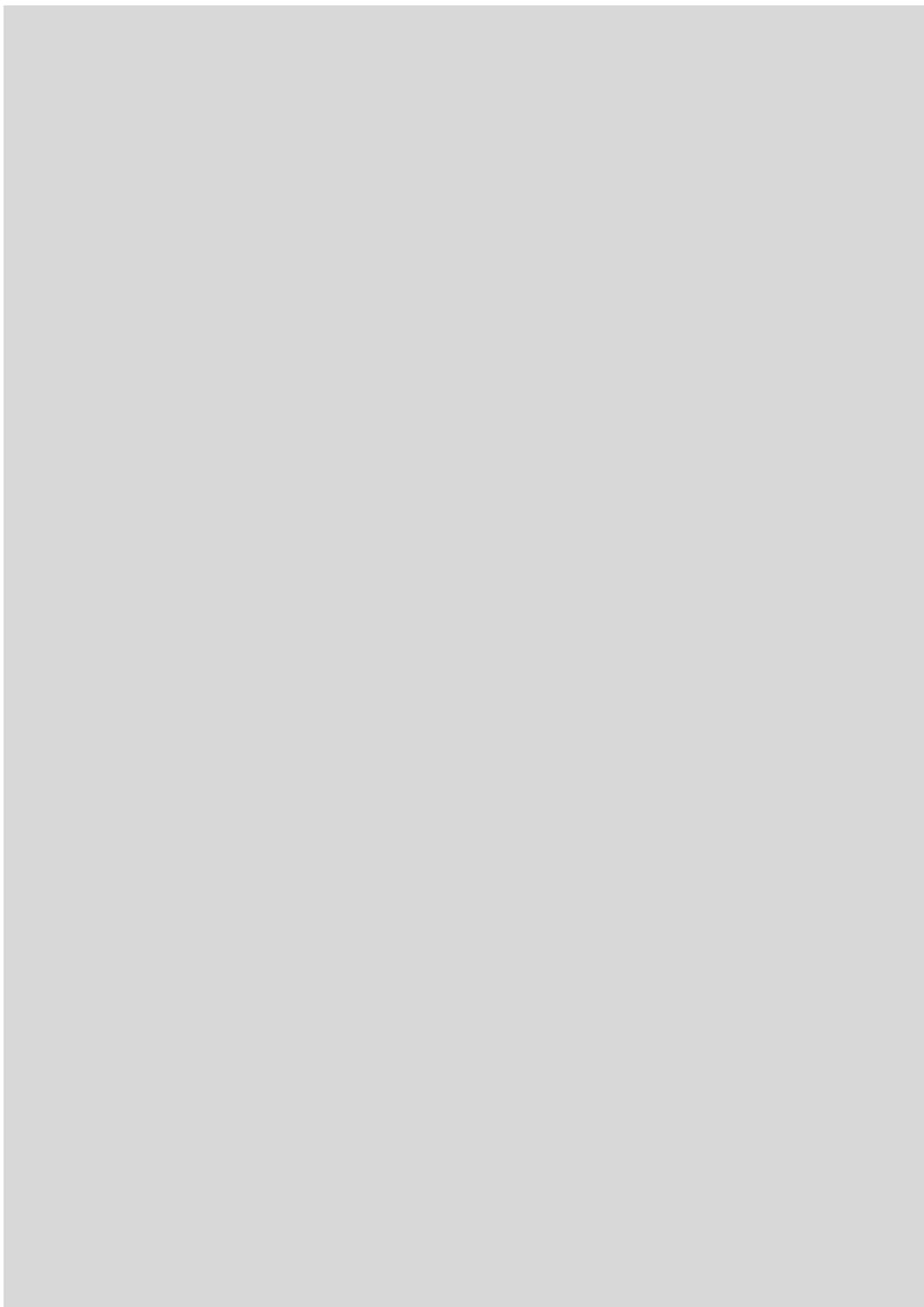
UFFICIO PROVINCIALE DI:

NOTA LIBERA

2ª PRESENTAZIONE

1ª PRESENTAZIONE

TARGA

nota di richiesta della seguente **FORMALITA'** **CODICE**

A classe | codice | telaio | elementi fiscali

B CONTRO / VENDITORE

cognome o denominazione sociale | tipo società

nome | sesso

codice fiscale | comune di nascita | prov. | data di nascita

indirizzo (via / piazza) | num. civico

C.A.P. | luogo di residenza (comune) | luogo di residenza (frazione) | prov. | sogg. contro n.

C A FAVORE / ACQUIRENTE

cognome o denominazione sociale | tipo società

nome | sesso

codice fiscale | comune di nascita | prov. | data di nascita

indirizzo (via / piazza) | num. civico

C.A.P. | luogo di residenza (comune) | luogo di residenza (frazione) | prov. | sogg. favore n.

D DOCUMENTAZIONE

ATTO: data | forma | prezzo/valore del veicolo (euro)

CESSAZ. CIRCOLAZ.: SI ALLEGA CARTA CIRCOL. | SI ALLEGANO TARGHE | causale cessazione

CARTA CIRC.: data aggiornamento | data nuovo rilascio

FURTO O VINCOLI: data: furto/rientro possesso/scadenza vincolo | importo a concorrenza (euro) | LEASING | PATTO RISERV. DOMINIO

IPOTECA: causale ipoteca | importo in lettere | importo in cifre | numero effetti | importo effetti | ammontare del capitale | data scadenza credito

BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO: ATTO SOGGETTO AD I.V.A. | TRASCRIZ. EX ART. 2688 | RIPRISTINO CONTINUITA' | TITOLO COMULATIVO GIA' IN ATTI | TITOLO COMULATIVO ALLEGATO | ESIBITO ATTO INTERPELLANZA | RAVVEDIMENTO OPEROSO

altri dati

I IMPORTI VERSATI

	1ª PRESENTAZIONE	2ª PRESENTAZIONE
IMPOSTA PROVINCIALE TRASCRIZIONE		
SANZIONI I.P.T.		
INTERESSI MORATORI		
EMOLUMENTI E DIRITTI		
IMPOSTA DI BOLLO		
TOTALE (cifre)		
CONVALIDA UFFICIO		

TOTALE (lettere) PRIMA PRESENTAZIONE

TOTALE (lettere) SECONDA PRESENTAZIONE

E IDENTITA' DEL PRESENTATORE — Art. 38 DPR 445/00

L'identità del presentatore sig./sig.ra

è comprovata dall'esibizione del documento n.

rilasciato da in data

firma del presentatore .... *data* .... *firma del dipendente ACI* ....

firma dell'interessato ....

IL DIPENDENTE ACI ....

FORMALITA' RESPINTA PER IL/I SEGUENTE/I MOTIVO/I UFFICIO PROVINCIALE DI ________

PRIMA PRESENTAZIONE	SECONDA PRESENTAZIONE
data .... *IL DIPENDENTE ACI*	*data* .... *IL DIPENDENTE ACI* ....

mod. NP-3C Libero

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA NOTA LIBERA (NP-3C)

Questo modello va utilizzato nei seguenti casi:
- Richiesta di trascrizione di formalità per veicoli iscritti con foglio complementare
- Richiesta di trascrizione trasferimento di proprietà ex art. 2688 c.c.
- Richiesta di iscrizione, annotazione o cancellazione di ipoteche
- Richiesta di trascrizione di provvedimenti giudiziari
- Richiesta di trascrizione di trasferimento di proprietà a "tutela del venditore"
- Richiesta di rilascio del CDP in sostituzione del duplicato del foglio complementare
- Richiesta di rilascio del duplicato del CDP
- Richiesta di rilascio successivo del CDP
- Richiesta di trascrizione di trasferimento di proprietà con atto di vendita con firma bilaterale (acquirente e venditore);
- Richiesta di radiazione o di perdita di possesso nei casi di indisponibilità del CDP
- Richiesta di annotazioni riguardanti il leasing nei casi di indisponibilità del CDP
- Richiesta di costituzione, estinzione, cessione e proroga usufrutto
- Richiesta di trascrizione atto di vendita con riserva della proprietà.

RIQUADRO A

Riportare obbligatoriamente tutti i dati identificativi del veicolo, ricavabili dalla documentazione già in possesso della parte.

RIQUADRO B e C

Compilare tutti i campi relativi ai dati dei soggetti contro/venditore e a favore/acquirente.
L'assenza del codice di avviamento postale (C.A.P.), e/o del codice fiscale costituisce motivo di rifiuto delle formalità.

RIQUADRO D

Compilare i campi o barrare le caselle in relazione alla formalità da richiedere.

ATTO
Riportare la data dell'effettiva sottoscrizione dell'atto.
La forma dell'atto va indicata con uno dei seguenti codici:
SP: Scrittura Privata
AP: Atto Pubblico
AA: Atto Amministrativo
SE: Sentenza

CESSAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE (RADIAZIONE)
Barrare le caselle per segnalare la contestuale riconsegna al P.R.A. della carta di circolazione e/o delle targhe. Indicare la causale (es. demolizione, esportazione).

CARTA DI CIRCOLAZIONE
I dati richiesti sono ricavabili dalla carta di circolazione.

FURTO O VINCOLI
In caso di perdita o rientro in possesso indicare soltanto la data dell'evento. Barrare le caselle relative al leasing o al patto di riservato dominio se si tratta di veicolo oggetto di tali forme contrattuali.
Per importo a concorrenza si intende l'importo del credito per il quale è stato effettuato il sequestro, il pignoramento, ecc.

IPOTECA
Il campo relativo alla causale "ipoteca" va compilato con uno dei seguenti codici:
CA: Convenzione Artigiana;
CO: Convenzionale;
GI: Giudiziale;
RP: Residuo Prezzo;
SO: Sovvenzione prezzo;
Gli altri dati richiesti sono ricavabili dall'atto costitutivo dell'ipoteca.

ALTRI DATI
Lo spazio "altri dati" è riservato alle eventuali annotazioni aggiuntive.

RIQUADRO E

Il presentatore è, ove richiesto, identificato con un documento di identità/riconoscimento, indicandone il tipo (es. carta di identità, patente). Se il presentatore è un operatore professionale vanno apposti timbro e firma. In caso di richiesta di duplicato del certificato di proprietà o di radiazione, è obbligatorio apporre anche la firma dell'interessato legittimato a chiedere la formalità.

RIQUADRO I

Riportare gli importi distinti nelle voci indicate. Il riquadro va compilato per intero con esclusione della parte relativa alla convalida ufficio.

ACI PRA

UFFICIO PROVINCIALE DI:

NOMINATIVO/I AGGIUNTIVO/I

2ª PRESENTAZIONE

1ª PRESENTAZIONE

TARGA

NOMINATIVO AGGIUNTIVO L

cognome o denominazione sociale | tipo società
nome | sesso
codice fiscale | comune di nascita | prov. | data di nascita
indirizzo (via / piazza) | num. civico
C.A.P. | luogo di residenza (comune) | luogo di residenza (frazione) | prov. | qualif. sogg.

NOMINATIVO AGGIUNTIVO L

cognome o denominazione sociale | tipo società
nome | sesso
codice fiscale | comune di nascita | prov. | data di nascita
indirizzo (via / piazza) | num. civico
C.A.P. | luogo di residenza (comune) | luogo di residenza (frazione) | prov. | qualif. sogg.

NOMINATIVO AGGIUNTIVO L

cognome o denominazione sociale | tipo società
nome | sesso
codice fiscale | comune di nascita | prov. | data di nascita
indirizzo (via / piazza) | num. civico
C.A.P. | luogo di residenza (comune) | luogo di residenza (frazione) | prov. | qualif. sogg.

NOMINATIVO AGGIUNTIVO L

cognome o denominazione sociale | tipo società
nome | sesso
codice fiscale | comune di nascita | prov. | data di nascita
indirizzo (via / piazza) | num. civico
C.A.P. | luogo di residenza (comune) | luogo di residenza (frazione) | prov. | qualif. sogg.

NOMINATIVO AGGIUNTIVO L

cognome o denominazione sociale | tipo società
nome | sesso
codice fiscale | comune di nascita | prov. | data di nascita
indirizzo (via / piazza) | num. civico
C.A.P. | luogo di residenza (comune) | luogo di residenza (frazione) | prov. | qualif. sogg

RISERV. UFFICIO

QUESTA NOTA E' PARTE INTEGRANTE DELLA FORMALITA'

INDIVIDUATA CON NUMERO PROGRESSIVO

IN DATA

IL DIPENDENTE ACI

mod. NP-4C Aggiuntivi

11A03087
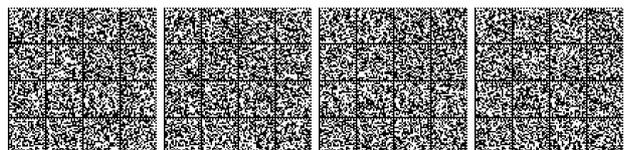
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Alina Nicoleta Almăşan in Coraci, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 Novembre 1990, n.341; la legge 5 Febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 Maggio 1992; il decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 Ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 Gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 Maggio 1998; il decreto legislativo 30 Luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 Giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 Gennaio 2002, n.54; la legge 28 Marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 Luglio 2003, n. 277; la Circolare Ministeriale 21 Marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 Maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 Luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 Novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 Maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 Luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 Gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 Marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 Settembre 2010, n. 81

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa ssa Alina Nicoleta Almăşan in Coraci;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista la nota 14 gennaio 2009 - prot. n. 24475, con la quale il «Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha dichiarato che il certificato di «definitivatul» deve essere considerato quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di Maggio 2010, l'attestato di conoscenza della lingua italiana, livello C2 CELI 5 doc. con misura aggiuntiva, rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta dell'11 Giugno 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 5747 del 29 luglio 2010, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la comunicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 1702 in data 31 gennaio 2011 - acquisita al protocollo di questa Direzione Generale con il n. 742 del 2 febbraio 2011 - con la quale il predetto Ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento sostenuto dalla predetta Prof. ssa Alina Nicoleta Almăşan in Coraci;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta

1 – Il titolo di formazione professionale costituito dal «Diplomă de Absolvire (Titul de Institutor in profilul Sociopsichopedagogie specializarea Istitutori – Limba Engleza» Serie U N. 0036652 rilasciato in data 10 luglio 2007 da Universitatea din Craiova (Romania) comprensivo di formazione sociopsico-pedagogica, posseduto dalla cittadina romena prof.ssa Alina Nicoleta Almăşan in Coraci, nata a Petrosani (Romania) il 30 Agosto 1981, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente:

nelle scuole di istruzione primaria con specializzazione in Lingua straniera (Inglese);

nelle scuole dell'infanzia.

2 – Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A02848

DECRETO 4 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Ana López Rico, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 Novembre 1990, n.341; la legge 5 Febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 Ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 Gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 Maggio 1998; il decreto legislativo 30 Luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 Giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 Gennaio 2002, n. 54; la legge 28 Marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 Luglio 2003, n. 277; la Circolare Ministeriale 21 Marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 Maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 Luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 Novembre 2007, n. 206; ; il decreto-legge 16 Maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 Luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 Marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 Settembre 2010, n. 81.

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione Europea dalla Prof.ssa Ana Lòpez Rico;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è in possesso dell'attestato CELI 5 doc con prova aggiuntiva, conseguito presso l'Università per Stranieri di Perugia nella sessione del 23 giugno 2008;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 26 marzo 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 6031 del 24 agosto 2010, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la comunicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria n. 735-C31 in data 27 gennaio 2011 - acquisita al protocollo di questa Direzione Generale con il n. 743 del 2 febbraio 2011 - con la quale il predetto Ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento sostenuto dalla predetta Prof. ssa Ana López Rico;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1 - Il titolo di formazione professionale costituito dal «Titulo Universitario Oficial de Maestra-Especialidad de Lengua Extranjera» rilasciato dalla Universidad de Malaga il 28 maggio 2002, posseduto dalla cittadina spagnola Prof.ssa Ana López Rico, nata a Málaga (Spagna) il 9 dicembre 1979, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuola primaria, con specializzazione in lingua straniera (Inglese).

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A02849

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Di Profio Assunta Lucia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della Sig.ra Di Profio Assunta Lucia, nata a Maracay (Venezuela) il 9.6.1964, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'articolo 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Agronomo», rilasciato dal «Consejo de Ingenieros de Venezuela», presso cui è iscritta dal maggio 2006, ai fini dell'accesso all'albo dei «dottori agronomi e dottori forestali» – sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'articolo 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 co. 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del d. lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico di «Ingeniero agronomo» presso la «Universidad Central de Venezuela» a Caracas nel luglio 1988;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Preso atto del conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Alla Sig.ra Di Profio Assunta Lucia, nata a Maracay (Venezuela) il 9 giugno 1964, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingeniero Agronomo» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo dei «dottori agronomi e dottori forestali» Sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale sulla materiadi "Estimo".

La candidata dovrà presentare al Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La prova attitudinale, consiste in un esame orale - da svolgersi in lingua italiana – su brevi questioni tecniche sulla materia sopra indicata, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata.

La commissione rilascia certificazione all'interessata dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali.

Roma, 16 febbraio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A02847

DECRETO 16 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Balliu Bjori, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Balliu Bjori, nato il 26 marzo 1981 a Tirana (Albania), cittadino albanese, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del d. lgs. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Balliu è in possesso del titolo accademico, ottenuto in Italia, «Laurea in Giurisprudenza», conseguito presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma il 31 gennaio 2006;

Considerato che il medesimo ha ottenuto il provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a quello analogo albanese;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dall'attestazione rilasciata il 29 luglio 2010 dall'Ordine degli Avvocati di Roma;

Considerato che la «Dhoma Kombetare e Avokateve» di Tirana ha certificato la iscrizione del sig. Balliu dal 5 dicembre 2009, dopo aver effettuato un periodo di pratica e aver superato un esame di abilitazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n.191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al d.lgs. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che l'avere dato prova di avere conseguito la laurea in giurisprudenza presso una facoltà italiana e di aver successivamente compiuto la pratica in Italia può consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto quindi che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010, nel corso della quale sono stati tra l'altro stabiliti criteri generali di individuazione delle misure compensative differenti rispetto a quelli applicati in precedenza, sulla base di una approfondita comparazione delle materie la cui conoscenza scritta e/o orale si ritiene essenziale al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia rispetto ai diversi percorsi accademico-professionali seguiti sia in ambito comunitario che non comunitario dai richiedenti;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato in data 16 gennaio 2009 valido fino al 15 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 3/2007;

Decreta:

Al sig. Balliu Bjori, nato il 26 marzo 1981 a Tirana (Albania), cittadino albanese, è riconosciuto il titolo professionale di «Avokat» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».
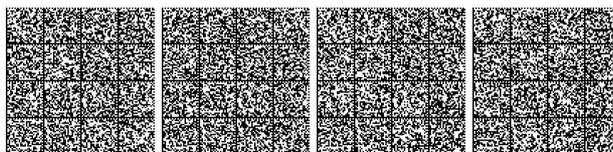
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale forense, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 16 febbraio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A02851

DECRETO 16 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Viola De Azevedo Cunha Mario, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Viola De Azevedo Cunha Mario, nato il 2 agosto 1975 a Rio de Janeiro (Brasile), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato d. lgs. n. 286/1998, modificato dalla legge 189/2002, che prevede l'applicabilità del d. lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Bacharel em Direito» conseguito presso la «Universidade Gama Filho» di Rio de Janeiro nell'aprile 1994;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ordem dos Advogados do Brasil» di Rio de Janeiro nell'aprile 1998;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 dicembre 2010;

Visti i certificati attestanti frequenza al «Master of Research» e al Dottorato di ricerca presso l'Istituto Universitario Europeo di Firenze, ai quali si ritiene di non attribuire rilevanza al fine di una eventuale riduzione della entità della prova attitudinale, in quanto vertenti su materie diverse rispetto a quelle oggetto della prova attitudinale stessa;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che sussistono sostanziose differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 co.3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Al sig. Viola De Azevedo Cunha Mario, nato il 2 agosto 1975 a Rio de Janeiro (Brasile), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "Advogado" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato .

b) Unica prova orale su 6 materie: 1° prova su deontologia e ordinamento professionale. 2° prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato .

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale degli avvocati, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 16 febbraio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A02852

DECRETO 16 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Banaj Minerva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Banaj Minerva, nata il 20.7.1982 a Tirana (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'articolo 16 del d. lgs. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato d. lgs. n. 286/1998, modificato dalla legge 189/2002, che prevede l'applicabilità del d. lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Banaj è in possesso del titolo accademico, ottenuto in Italia, «Laurea in Giurisprudenza», conseguito presso l'Università degli Studi «La Sapienza» di Roma il 30 gennaio 2006;

Considerato che la medesima ha ottenuto il provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a quello analogo albanese;

Considerato che la «Dhoma Kombetare e Avokateve» di Tirana ha certificato la iscrizione della sig.ra Banaj dal 5 dicembre 2009, dopo aver effettuato un periodo di pratica e aver superato un esame di abilitazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto28 maggio 2003 n.191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al d. lgs. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazio-

ne di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata, non può non tenersi conto che la stessa risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 10 dicembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato in data 14 marzo 2009 valido fino al 13 marzo 2014, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 3/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Banaj Minerva, nata il 20 luglio 1982 a Tirana (Albania), cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di «Avokat» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale Forense, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 16 febbraio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A02858

DECRETO 16 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Da Costa Leite Borges Danielle, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Da Costa Leite Borges Danielle, nata il 12 gennaio 1976 a Rio de Janeiro (Brasile), cittadina portoghese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del d. lgs. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato d. lgs. n. 286/1998, modificato dalla legge 189/2002, che prevede l'applicabilità del d. lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 set-

tembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Da Costa Leite Borges è in possesso del titolo accademico di «Bacharel em Direito» conseguito presso la «Universidade do Estado do rio de Janeiro» nel luglio 1998;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ordem dos Advogados do Brasil» di Rio de Janeiro nel novembre 1998;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 dicembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visti i certificati attestanti partecipazione e frequenza a corsi in Italia, ai quali si ritiene di non attribuire rilevanza al fine di una eventuale riduzione della entità della prova attitudinale, in quanto vertenti su materie diverse rispetto a quelle oggetto della prova attitudinale stessa;

Rilevato che sussistono sostanziose differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Alla sig.ra Da Costa Leite Borges Danielle, nata il 12 gennaio 1976 a Rio de Janeiro (Brasile), cittadina portoghese, è riconosciuto il titolo professionale di «Advogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato.

b) Unica prova orale su 6 materie: 1° prova su deontologia e ordinamento professionale. 2° prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale degli avvocati, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 16 febbraio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A02859

DECRETO 21 febbraio 2011.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di San Giorgio La Molara.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'appello di Napoli in data 12 gennaio 2010 prot. n. 352/10 GAB, dalla quale risulta che l'Ufficio del Giudice di pace di S. Giorgio La Molara (Benevento) non è stato in grado di funzionare per mancanza del personale di cancelleria nei giorni 25 settembre e 26, 27, 28 ottobre 2010;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Gudice di pace di San Giorgio La Molara nei giorni 25 settembre e 26, 27 e 28 ottobre 2010 per mancanza del personale di cancelleria, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 febbraio 2011

p. *Il Ministro il sottosegretario di Stato:* ALBERTI CASALETTI

11A03167

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jenny Thiel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Jenny Thiel, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di «Physiotherapeutin» conseguito in Germania presso la «Beruflichen Schule "Alexander Schmorell" am Klinikum Sudstadt und der Hansestadt Rostock» - Scuola professionale «Alexander Schmorell» della Clinica Sudstadt e della città anseatica Rostock, in data 12 luglio 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Physiotherapeutin» conseguito in Germania in data 12 luglio 2002 presso la «Beruflichen Schule "Alexander Schmorell" am Klinikum Sudstadt und der Hansestadt Rostock» - Scuola professionale «Alexander Schmorell» della Clinica Sudstadt e della città anseatica Rostock, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Physiotherapeutin» a partire dal giorno 1° agosto 2002, dalla Sig.ra Jenny Thiel nata a Ueckermunde (Germania) il giorno 25 luglio 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A02856

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Menne Nicole, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Menne Nicole, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di «Physiotherapeutin» conseguito in Germania presso la «staatlich anerkannten Fachschule fur Physiotherapie im Lippe-Institut» - Scuola specializzata, legalmente riconosciuta, per fisioterapia del Lippe-institut - di Paderborn, in data 24 settembre 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Physiotherapeutin» conseguito in Germania in data 24 settembre 2003 presso la «staatlich anerkannten Fachschule fur Physiotherapie im Lippe-Institut» - Scuola specializzata, legalmente riconosciuta, per fisioterapia del Lippe-institut - di Paderborn, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Physiotherapeutin» a partire dal giorno 1° ottobre 2003, dalla sig.ra Nicole Menne nata a Paderborn (Germania) il giorno 15 maggio 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,15 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A02857

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 febbraio 2011.

Ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione di Lecce.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCE

Visto l'art. 410 del c.p.c., così come modificato dall'art. 31, comma 3 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, con il quale viene reso facoltativo il tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione costituita presso questo ufficio;

Considerato che il citato articolo individua i soggetti che dovranno comporre la nuova Commissione di conciliazione, prevedendo che la stessa debba essere presieduta dal direttore, da un suo delegato, o da un magistrato collocato a riposo e formata da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei datori di lavoro ed altrettanti rappresentanti dei lavoratori designati rispettivamente dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale;

Letta la nota del superiore Ministero del 25 novembre 2010, n. 3428 che, ai fini di una obiettiva valutazione del grado di rappresentatività territoriale delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali, fa espresso rinvio ai criteri forniti con la propria precedente circolare n. 14 dell'11 gennaio 1995;

Considerato che per la corretta formulazione del grado di rappresentatività a livello territoriale, così come previsto dalla citata circolare ministeriale, occorre valutare, in via preventiva, i criteri di seguito indicati:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni professionali dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

3) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

4) partecipazione alla trattazione delle vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

5) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti provinciali di lavoro;

Invitate le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali presenti sul territorio, con nota del 15 dicembre 2010, a fornire tutte le indicazioni necessarie per operare la valutazione della rappresentatività di cui innanzi;

Visti i riscontri pervenuti dalle sottoindicate associazioni datoriali e organizzazioni sindacali;

Visti i dati del proprio ufficio - Servizio politiche del lavoro, riguardanti in particolare l'attività di conciliazione delle vertenze di lavoro individuali e plurime;

Riepilogati i dati acquisiti così come riportati nelle tabelle sottostanti:

	CGIL	**UGL**	**UIL**	**CISL**	**CISAL**	**FAPIS**
Verbali di accordo in sede sindacale pervenuti presso la D.P.L. di Lecce.	**229**	**118**	**419**	**1.055**	**523**	**240**
Partecipazione vertenze individuali e plurime	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	3.500	1.561	300
Partecipazione vertenze collettive	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	4	Non comunicato e non disponibile
Partecipazione vertenze pubblico impiego	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile
Partecipazione a contrattazione collettiva	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Totale	Quasi totale	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile
Sottoscrizione di Contratti Coll. Territoriali	Quasi totale	Quasi totale	Totale	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile
Sottoscrizione di Contratti Coll. Aziendali	Non comunicato e non disponibile	Quasi totale	Totale	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile
Consistenza numerica iscritti	55.474	Dati relativi al 2009 50.947	44.851	31.839	27.850	Non comunicato e non disponibile
N° strutture presenti sul territorio	95	Non comunicato e non disponibile	81	102	92	6
TOTALE	**55.569**	**50.947**	**44.932**	**35.441**	**29.507**	**306**
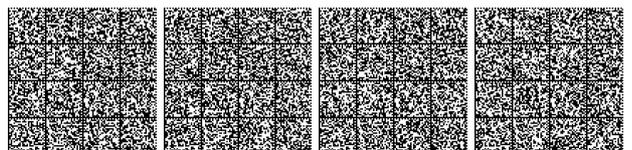
	CONFINDUSTRIA	CONFED. GEN. DELL'AGRIC. ITAL. UPA	CONFED. ITALIANA AGRICOLTORI- CIA	CONFCOMMERCIO	UNSIC	COLDIRETTI	CNA	CONFARTIGIANATO
Assist. vertenze individuali	500	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	75	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile
Assist. vertenze collettive	100	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile
Assist. contrattazione collettiva	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile
Sottoscr. di Contratti Coll. Territoriali	1	1	1	1	Non comunicato e non disponibile	1	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile
Sottoscr.-assist. Contr.i Coll. Aziendali	vari	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile
Consistenza numerica iscritti	800 imprese con 30.000 dipendenti	18.936	10.283	12.000	8.920	Nell'anno 2009 5.250	4.740	3.894
Cons. numerica dipendenti iscritti	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile	Non comunicato e non disponibile
N° strutture presenti sul territorio	2	24	11	10	1	10	13	32
TOTALE	**1.403**	**18.961**	**10.295**	**12.011**	**8.996**	**5.261**	**4.753**	**3.926**

Considerato che il criterio della maggiore rappresentatività agli specifici fini comporta una valutazione dei dati numerici acquisiti in funzione dei criteri innanzi evidenziati;

Vista la rilevanza degli interessi collettivi di cui è espressione la Confindustria;

Considerato che i suoi 800 iscritti dispongono di una forza lavoro di 30.000 lavoratori, si ritiene dover designare un rappresentante in seno a questa associazione;

Tenuto conto altresì, che il criterio della maggiore rappresentatività deve essere integrato con quello «pluralistico» con conseguente necessità di attribuzione dell'ultima designazione a favore dell'associazione che, benché minoritaria sotto il profilo quantitativo, deve essere preferita in base alla specialità, qualità e rilevanza degli interessi collettivi espressi (Cons. Stato Sez. VI del 7 marzo 2007, n. 1067);

Considerato che in forza del principio di cui al punto che precede, atteso che gli interessi collettivi del settore agricolo sono già rappresentati dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana - UPA, si ritiene necessario dover attribuire l'ultima designazione all'associazione CNA che, pur essendo quantitativamente minoritaria rispetto alla Confederazione italiana agricoltori-CIA, alla Coldiretti e alla UNSIC, è espressione degli interessi collettivi espressi dal settore artigianato e piccola e media impresa che, diversamente risulterebbero non rappresentati;

Viste le designazioni effettuate dalle citate associazioni interessate;

Decreta:

Di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto.

Di istituire presso la Direzione provinciale del lavoro di Lecce la Commissione di conciliazione prevista dall'art. 410 c.p.c., così come modificato dall'art. 31, comma 3 legge n. 183/2010, composta come segue:

dott. Giocondo Lippolis (o suo delegato) - Presidente;

Manieri Giovanni - Membro effettivo designato da CGIL;

Gagliardi Antonio - Membro supplente designato da CGIL;

Zonno Renna Alberto - Membro effettivo designato da UGL;

D'Antoni Pierluigi - Membro supplente designato da UGL;

Florio Salvatore - Membro effettivo designato da UIL;

Fioretti Mauro - Membro supplente designato da UIL;

Durante Francesco - Membro effettivo designato da CISL;

Mazza Andrea - Membro supplente designato da CISL;

Costantini Angelo - Membro effettivo designato da Confindustria;

Trifance Flavia - Membro supplente designato da Confindustria;

Cantoro Rosario - Membro effettivo designato da UPA;

Lazzari Diego - Membro supplente designato da UPA;

Paladini Enio - Membro effettivo designato da Confcommercio;

Pastore Federico - Membro supplente designato da Confcommercio;

Carico Sergio - Membro effettivo designato da CNA;

De Giorgi Marcello - Membro supplente designato da CNA.

Il presente provvedimento, efficace a decorrere dalla data odierna, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso lo stesso potrà essere proposto ricorso dinanzi al T.A.R. nel termine di giorni 60 o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla pubblicazione.

Roma, 3 febbraio 2011

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

11A03088

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 febbraio 2011.

Autorizzazione alla società «Toscana Certificazione Agroalimentare», in breve «TCA s.r.l.», in Firenze a svolgere le attività di controllo per la DOC «Orcia» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni pro-

dotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Orcia» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 13348 del 18 giugno 2009 relativo al conferimento alla Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Siena dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Orcia»;

Vista la nota prot. 18863 del 4 ottobre 2010 con la quale la Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Siena ha comunicato l'intenzione di dismettere l'attività di controllo a carico della filiera vitivinicola DOC «Orcia»;

Vista la nota prot. 16/2010 del 29 settembre 2010, acquisita con prot. 21901 del 19 ottobre 2010, con la quale il Consorzio del vino Orcia, preso atto della volontà manifestata dalla Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Siena di cessare l'attività di controllo, ha individuato la società «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.», in breve «TCA s.r.l.», quale struttura di controllo della DOC «Orcia»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.» quale soggetto idoneo individuato;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Toscana, con nota prot. n. 26077 IG.50.40.20 del 2 febbraio 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.», in breve «TCA s.r.l.», con sede in Firenze, viale Belfiore, 9, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-*septdecies* del regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Orcia» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.» di cui all'art. 1, di seguito denominata «struttura di controllo autorizzata», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo autorizzata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) la Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Siena trasmette alla struttura di controllo autorizzata, ove possibile in formato elettronico, tutti i dati e gli elementi documentali concernenti la gestione dei carichi nonchè l'attività documentale ed ispettiva posta in essere a carico della filiera vitivinicola DOC «Orcia» fino all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema

come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

3. La struttura di controllo autorizzata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

3. Il decreto dirigenziale prot. 13348 del 18 giugno 2009 relativo al conferimento alla Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Siena dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Orcia» è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A03002

DECRETO 8 febbraio 2011.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositive, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 3 febbraio 2011 ha preso atto delle richieste sopra menzionate;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernete il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Specie	Codice Sian	Varietà	Responsabile	Nuovo responsabile
Barbabietola da zucchero	3261	Arma	D.J. Van Der Have B.V.	Sesvanderhave Italia S.p.a.
Barbabietola da zucchero	48	Sirio	D.J. Van Der Have B.V.	Sesvanderhave Italia S.p.a.
Barbabietola da zucchero	5	Acero	Ses Europe N.V.	Sesvanderhave Italia S.p.a.
Barbabietola da zucchero	6	Cetra	Ses Europe N.V.	Sesvanderhave Italia S.p.a.
Barbabietola da zucchero	3264	Ritol	Ses Europe N.V.	Sesvanderhave Italia S.p.a.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A02977

DECRETO 8 febbraio 2011.

Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 3 febbraio 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri, delle varietà di specie agrarie indicate nel presente decreto;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Barbabietola da zucchero

Codice SIAN	*Varietà*	*Ploidia*	*Responsabile della conservazione in purezza*
12596	Norina KWS	D	KWS Italia s.p.a. e KWS Saatzucht AG (D)

Riso

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*
12566	Bacco	Riso Gallo s.p.a e Valle Agricola “Tarditi & Ferrando” s.r.l.- Robbio (PV)
12574	**CL26**	Ente Nazionale Risi (MI)
12575	**CL71**	Ente Nazionale Risi (MI)
12765	Ducato	CRA – RIS Unità di ricerca per la risicoltura (VC)
12604	Giglio	S.I.S. Società Italiana Sementi – San Lazzaro di Savena (BO)
12571	Lince	Ente Nazionale Risi (MI)
12608	Musa	SA.PI.SE. Sardo Piemontese Sementi (VC)
13260	Onice	CRA – RIS Unità di ricerca per la risicoltura (VC)
12570	Puma	Ente Nazionale Risi (MI)
12568	Rombo	Riso Gallo s.p.a e Valle Agricola “Tarditi & Ferrando” s.r.l.- Robbio (PV)
12611	Virgo	SA.PI.SE. Sardo Piemontese Sementi (VC)
12612	Luna CL	SA.PI.SE. Sardo Piemontese Sementi (VC)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A02978

DECRETO 14 febbraio 2011.

Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 1 Dicembre 2010, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri, delle varietà di specie agrarie indicate nel presente decreto;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Codice SIAN	Varietà	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
12427	Franz	00	Raps Gbr Saatzucht – D -
12417	Tanja	–	Raps Gbr Saatzucht – D -
12597	Axana	00	Raps Gbr Saatzucht – D -
12410	Casemate	00	Phycomat Eurl – F -
12416	Sonate	00	Phycomat Eurl – F -
12411	Cantate	00	Phycomat Eurl – F -
12412	Rhea	AE	Phycomat Eurl – F -
12413	Rejane	AE	Phycomat Eurl – F -
12414	Rejina	AE	Phycomat Eurl – F -
12415	Halifal	00	Phycomat Eurl – F -
12424	CSZ SH8453	hms	Caussade Semences – F -

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A02850

DECRETO 21 febbraio 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terre del Colleoni» o «Colleoni» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regola-

mento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Ministero risorse agricole del 18 novembre 1995, con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione ed il successivo decreto ministeriale 2 agosto 1996;

Vista la domanda del Consorzio tutela Valcalepio, intesa ad ottenere riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terre del Colleoni» o «Colleoni» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto sulla sopra citata domanda di riconoscimento, il parere favorevole della regione Lombardia;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Bergamo, in data 6 ottobre 2010, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 del 9 novembre 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terre del Colleoni» o «Colleoni», in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata dei vini «Terre del Colleoni» o «Colleoni» è riconosciuta ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata «Terre del Colleoni» o «Colleoni» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2011-2012.

Art. 2.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Terre del Colleoni» o «Colleoni» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Terre del Colleoni» o «Colleoni» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI
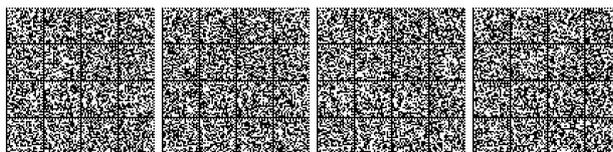
ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "TERRE DEL COLLEONI" O "COLLEONI"

Articolo 1 (Denominazione)
La denominazione di origine controllata "Terre del Colleoni" o "Colleoni" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed a i requisiti del presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Pinot Bianco (anche nelle versioni Spumante e Frizzante); "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Pinot Grigio (anche nelle versioni Spumante e Frizzante); "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Chardonnay (anche nelle versioni Spumante e Frizzante); "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Incrocio Manzoni (anche nelle versioni Spumante e Frizzante); "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Moscato Giallo (anche nella versione Frizzante); "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Moscato Giallo Passito; "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Schiava (da Schiava Nera) (anche nella versione Frizzante); "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Merlot (anche nella versione Novello e Frizzante); "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Marzemino (anche nella versione Frizzante); "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Cabernet (da Cabernet Sauvignon) (anche nella versione Novello e Frizzante); "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Franconia (anche nella versione Novello e Frizzante); "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Incrocio Terzi (anche nella versione Novello e frizzante);

Articolo 2 (Vitigni ammessi)
[1] I vini a denominazione di origine controllata "Terre del Colleoni" o "Colleoni" devono essere ottenuti esclusivamente mediante la vinificazione delle uve prodotte da vigneti situati nella zona indicata nel successivo art. 3 e che, nell'ambito aziendale presentino la seguente composizione ampelografica:

- "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Pinot Bianco

Pinot bianco per almeno '85% ; altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15%.

- "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Chardonnay

Chardonnay per almeno '85% ; altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15%.

- "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Incrocio Manzoni

Incrocio Manzoni per almeno '85% ; altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15%.

- "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Moscato Giallo

Moscato Giallo per almeno '85% ; altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15%.

- "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Pinot Grigio

Pinot Grigio per almeno '85% ; altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15%.

- "Terre del Colleoni" o "Colleoni"Schiava

Schiava per almeno 85%; altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.

- "Terre del Colleoni" o "Colleoni"Merlot

Merlot per almeno 85%; altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.

- "Terre del Colleoni" o "Colleoni"Cabernet Sauvignon

Cabernet Sauvignon per almeno 85%; altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.

- “Terre del Colleoni” o “Colleoni”Franconia

Franconia per almeno 85%; altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.

- “Terre del Colleoni” o “Colleoni”Incrocio Terzi

Incrocio Terzi per almeno 85%; altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.

- “Terre del Colleoni” o “Colleoni”Marzemino

Marzemino per almeno 85%; altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.

[2] La denominazione di origine controllata “Terre dei Colleoni” o “Colleoni” tipologia Spumante è riservata i vini ottenuti dalle uve dei vitigni Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Incrocio Manzoni e/o Pinot Grigio.

[3] I vini ottenuti dalle uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo “Terre del Colleoni” Moscato Giallo o “Colleoni” Moscato Giallo possono essere elaborati nella versione passito.

[4] La denominazione di origine controllata “Terre dei Colleoni” o “Colleoni” tipologia novello è riservata i vini ottenuti dalle uve dei vitigni a bacca rossa ad esclusione dei vitigni Schiava e Marzemino

.

Articolo 3 (Zona di produzione delle uve)

[1] La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Terre del Colleoni” o “Colleoni” di cui all’articolo 2 comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Predore, Sarnico, Viadanica, Adrara S.Rocco, Adrara S. Martino, Foresto Sparso, Villongo, Gandosso, Credaro, Castelli Calepio, Grumello del Monte, Chiuduno, Carobbio degli Angeli, Zandobbio, Trescore Balneario, Luzzana, Entratico, Vigano S. Martino, Borgo di Terzo, Berzo San Fermo, Pradalunga, Cenate Sopra, Cenate Sotto, S. Paolo D’argon, Seriate, Brusaporto, Bagnatica, Montello, Costa Mezzate, Bolgare, Telgate, Gorle e Pedrengo Gorlago, Albano S. Alessandro, Torre De’ Roveri, Scanzorosciate, Villa di Serio, Nembro, Alzano Lombardo, Ranica, Torre Boldone, Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Villa D’Almè, Almenno S. Salvatore, Almenno S. Bartolomeo, Palazzago, Caprino Bergamasco, Cisano Bergamasco, Pontida, Villa D’Adda, Calusco D’Adda, Terno D’Isola, Chignolo D’Isola, Bonate Sotto, Bonate Sopra, Ponte San Pietro, Presezzo, Brembate Sopra, Mapello, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Carvico, Ambivere, Barzana, Paladina, Valbrembo, Almè, Mozzo, Curno, in provincia di Bergamo.

Articolo 4 (Viticoltura)

[1] Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini
“Terre del Colleoni o “Colleoni”devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

[2] I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati e comunque non atti a modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

[3] Sono da considerare idonei i terreni pedecollinari e collinari con buona esposizione e ben drenati localizzati ad una quota non superiore ai 600 m s.l.m.

[4] E' esclusa ogni pratica di forzatura

[5] La resa massima per ettaro ammessa e gradazione minima naturale delle uve atte a produrre vino DOC "Terre del Colleoni" o "Colleoni" sono le seguenti:

- "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Pinot Bianco – produzione max: 12 t/ha, Titolo Alcool. Volumico: 9,5%vol;
- "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Pinot Grigio produzione max: 12 t/ha, Titolo Alcool. Volumico: 9,5%vol;
- "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Chardonnay– produzione max: 12 t/ha, Titolo Alcool. Volumico: 9,5%vol;
- "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Incrocio Manzoni – produzione max: 12 t/ha, Titolo Alcool. Volumico: 9,5%vol;
- "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Moscato Giallo – produzione max: 12 t/ha, Titolo Alcool. Volumico: 9,5%vol;
- "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Moscato Giallo Passito – produzione max: 12 t/ha, Titolo Alcool. Volumico: 9,5%vol;
- "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Schiava – produzione max: 13 t/ha, Titolo Alcool. Volumico: 10%vol;
- "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Merlot– produzione max: 13 t/ha, Titolo Alcool. Volumico: 10%vol;
- "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Marzemino – produzione max: 13 t/ha, Titolo Alcool. Volumico: 10%vol;
- "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Cabernet – produzione max: 13 t/ha, Titolo Alcool. Volumico: 10%vol;
- "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Franconia – produzione max: 13 t/ha, Titolo Alcool. Volumico: 10%vol;
- "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Incrocio Terzi – produzione max: 13 t/ha, Titolo Alcool. Volumico: 10%vol;
- "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Novello – produzione max: 13 t/ha, Titolo Alcool. Volumico: 10%vol;
- "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Spumante – produzione max: 12 t/ha, Titolo Alcool. Volumico: 9,5 %vol;

[6] Nelle annate con stagione particolarmente favorevole, quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terre del Colleoni" o "Colleoni", devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi all'art. 5.

[7] "E' consentito un esubero di produzione fino al 20% di uva per ha che non può essere destinato alla produzione della DO mentre può essere destinato alla produzione di vini a IGT Bergamasca".

Articolo 5 (vinificazione ed elaborazione)

[1] Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Terre del Colleoni" o "Colleoni" devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della provincia di Bergamo

[2] Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Terre del Colleoni" o "Colleoni" sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

[3] La resa massima delle uve in vino, con esclusione della tipologia moscato giallo passito, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata "Terre del Colleoni" o "Colleoni" per tutto il prodotto.

[4] I vini ottenuti dalle uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo "Terre del Colleoni" Moscato Giallo o "Colleoni" Moscato Giallo possono essere elaborati nella versione passito, utilizzando le uve sottoposte ad appassimento all'interno del territorio di cui al paragrafo 1, in ambiente naturale o condizionato della durata non inferiore a 45 giorni.

[5] Per la tipologia "Moscato Giallo Passito" la resa uva/vino non deve essere superiore al 40%. Qualora superi detto limite, ma non oltre il 45%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine; oltre il 45% decade il diritto alla denominazione di origine controllata "Terre del Colleoni" o "Colleoni" per tutto il prodotto

[6] I vini ottenuti dai vigneti iscritti allo schedario viticolo "Terre del Colleoni" Franconia o "Colleoni" Franconia, "Terre del Colleoni" Merlot o "Colleoni" Merlot, "Terre del Colleoni" Cabernet o "Colleoni" Cabernet, "Terre del Colleoni" Incrocio Terzi o "Colleoni" Incrocio Terzi, possono essere elaborati nella versione Novello all'interno del territorio della provincia di Bergamo, esclusivamente attraverso il procedimento di macerazione carbonica.

[7] Permanenza sulle fecce.
Il vino destinato alla tipologia spumante metodo Classico, deve subire, prima dell'immissione al consumo, un periodo minimo di permanenza sulle fecce di quindici mesi; per il Millesimato, il periodo minimo è di ventiquattro mesi. Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve".

Articolo 6 (Caratteristiche dei vini al consumo)
[1] I vini a denominazione di origine "Terre del Colleoni" o "Colleoni" nell'atto dell'immissione al consumo devono possedere le seguenti caratteristiche:

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"	***Pinot Bianco***
Colore	Giallo Paglierino
Odore	Intenso, fruttato, floreale
Sapore	Secco, equilibrato, fresco.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo	11,00% vol
Acidità totale minima	4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo	15 g/l

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"	***Pinot Grigio***
Colore	Giallo Paglierino
Odore	Intenso, sentori di frutta
Sapore	Fresco, asciutto
Titolo alcolometrico volumico totale minimo	11,00% vol
Acidità totale minima	4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo	15 g/l

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"	***Chardonnay***
Colore	Giallo paglierino
Odore	Fruttato con sentori di mela,
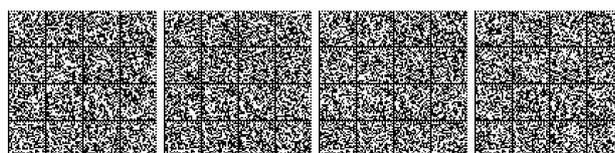
Sapore	Secco e Fresco
Titolo alcolometrico volumico totale minimo	11,00 %vol
Acidità totale minima	4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo	15 g/l

“Terre del Colleoni” o “Colleoni”	***Incrocio Manzoni***
Colore	Giallo paglierino con riflessi verdognoli
Odore	Intenso,talvolta di frutta esotica e floreale
Sapore	Fresco, secco con buona acidità
Titolo alcolometrico volumico totale minimo	11,00% vol
Acidità totale minima	4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo	15 g/l

“Terre del Colleoni” o “Colleoni”	***Moscato Giallo***
Colore	Giallo dorato - paglierino
Odore	Intenso di frutta fresca, secca e passita, erbe officinali e miele.
Sapore	Secco di media acidità, caratteristico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo	11,00% vol
Acidità totale minima	4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo	15 g/l

“Terre del Colleoni” o “Colleoni”	***Moscato Giallo Passito***
Colore	Giallo dal paglierino al dorato, riflessi dorati
Odore	Intenso fruttato, floreale
Sapore	Corposo, dolce, caratteristico.
Residuo Zuccherino minimo	50 g/l
Titolo alcolometrico volumico totale minimo	16,00% vol, di cui almeno 9,00%vol svolti
Acidità totale minima	5,0 g/l
Estratto non riduttore minimo	18 g/l

“Terre del Colleoni” o “Colleoni”	***Schiava***
Colore	Dal rosa tenue al cerasuolo
Odore	Delicato fruttato con note di frutta rossa
Sapore	Secco, fresco e gradevole con nota amarognola
Titolo alcolometrico volumico totale minimo	11,00% vol
Acidità totale minima	4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo	16 g/l

“Terre del Colleoni” o “Colleoni”	***Merlot***
Colore	Rosso rubino
Odore	Ampio e intenso bouquet fruttato
Sapore	Asciutto, armonico
Titolo alcolometrico volumico totale minimo	11,00% vol
Acidità totale minima	4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo	16 g/l

“Terre del Colleoni” o “Colleoni”	***Marzemino***
Colore	Rosso rubino

Odore	Ampio e fresco bouquet fruttato
Sapore	Asciutto, armonico
Titolo alcolometrico volumico totale minimo	11,00% vol
Acidità totale minima	4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo	16 g/l

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"	***Cabernet***
Colore	Rosso rubino
Odore	Intenso fruttato ed erbaceo
Sapore	Caratteristico e asciutto
Titolo alcolometrico volumico totale minimo	11,00% vol
Acidità totale minima	4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo	16 g/l

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"	***Franconia***
Colore	Rosso rubino
Odore	Vinoso e fruttato
Sapore	Asciutto e caratteristico
Titolo alcolometrico volumico totale minimo	11,00% vol
Acidità totale minima	4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo	16 g/l

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"	***Incrocio Terzi***
Colore	Rosso rubino
Odore	vinoso
Sapore	Secco, intenso, caratteristico
Titolo alcolometrico volumico totale minimo	11,00% vol
Acidità totale minima	4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo	16g/l

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"	***Novello***
Colore	Rosso rubino
Odore	Fruttato
Sapore	Armonico fresco
Titolo alcolometrico volumico totale minimo	11,00% vol
Acidità totale minima	4,5 g7l
Estratto non riduttore minimo	16 g/l
Zuccheri riduttori	10 g/l massimo.

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"	***Spumante***
Colore	Giallo Paglierino
Odore	Fruttato e floreale
Sapore	Da Extra brut a secco, armonico ed equilibrato
Spuma	Fine e persistente
Titolo alcolometrico volumico totale minimo	11,00%vol
Acidità totale minima	5,5 g/l
Estratto non riduttore minimo	15 g/l

Articolo 7 (etichettatura)
[1] Alla denominazione di origine controllata “Terre del Colleoni” o “Colleoni” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

[2] E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

[3] Recipienti e Tappatura.
Per la tappatura della Tipologia Spumante, è obbligatorio il tappo di sughero a fungo, con tradizionale ancoraggio a “gabbietta” .

[4] Annata.
Nell’etichettatura del vino destinato alla tipologia Spumante, l’indicazione dell’annata di produzione è facoltativa. Soltanto in presenza dell’indicazione dell’annata della vendemmia si può utilizzare la dicitura “Millesimato”.
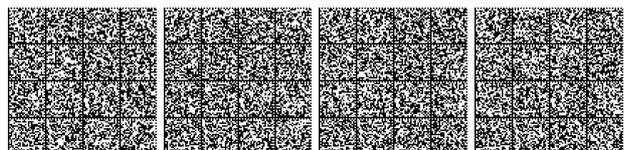
ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14	
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI CABERNET (SAUVIGNON)	B419	X	043	2	X	X	A	0	X	Nuovo
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI CABERNET (SAUVIGNON) FRIZZANTE	B419	X	043	2	X	X	C	0	X	Nuovo
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI CABERNET (SAUVIGNON) NOVELLO	B419	X	043	2	C	X	A	0	X	Nuovo
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI CHARDONNAY	B419	X	298	1	X	X	A	0	X	Nuovo
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI CHARDONNAY FRIZZANTE	B419	X	298	1	X	X	C	0	X	Nuovo
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI CHARDONNAY SPUMANTE	B419	X	298	1	X	X	B	0	X	Nuovo
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI FRANCONIA	B419	X	086	2	X	X	A	0	X	Nuovo
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI FRANCONIA FRIZZANTE	B419	X	086	2	X	X	C	0	X	Nuovo
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI FRANCONIA NOVELLO	B419	X	086	2	C	X	A	0	X	Nuovo
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI INCROCIO MANZONI	B419	X	299	1	X	X	A	0	X	Nuovo
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI INCROCIO MANZONI FRIZZANTE	B419	X	299	1	X	X	C	0	X	Nuovo
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI INCROCIO MANZONI SPUMANTE	B419	X	299	1	X	X	B	0	X	Nuovo
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI INCROCIO TERZI	B419	X	110	2	X	X	A	0	X	Nuovo
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI INCROCIO TERZI FRIZZANTE	B419	X	110	2	X	X	C	0	X	Nuovo
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI INCROCIO TERZI NOVELLO	B419	X	110	2	C	X	A	0	X	Nuovo
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI MARZEMINO	B419	X	144	2	X	X	A	0	X	Nuovo
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI MARZEMINO FRIZZANTE	B419	X	144	2	X	X	C	0	X	Nuovo
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI MERLOT	B419	X	146	2	X	X	A	0	X	Nuovo
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI MERLOT FRIZZANTE	B419	X	146	2	X	X	C	0	X	Nuovo
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI MERLOT NOVELLO	B419	X	146	2	C	X	A	0	X	Nuovo
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI MOSCATO GIALLO	B419	X	154	1	X	X	A	0	X	Nuovo
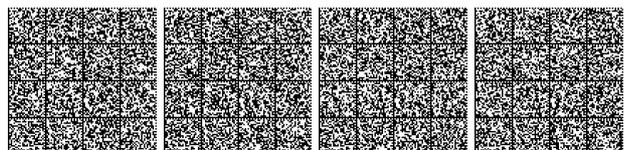
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI MOSCATO GIALLO FRIZZANTE	B419	X	154	1	X	X	C	0	X	Nuovo
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI MOSCATO GIALLO PASSITO	B419	X	154	1	D	X	A	0	X	Nuovo
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI PINOT BIANCO	B419	X	193	1	X	X	A	0	X	Nuovo
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI PINOT BIANCO FRIZZANTE	B419	X	193	1	X	X	C	0	X	Nuovo
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI PINOT BIANCO SPUMANTE	B419	X	193	1	X	X	B	0	X	Nuovo
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI PINOT GRIGIO	B419	X	194	1	X	X	A	0	X	Nuovo
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI PINOT GRIGIO FRIZZANTE	B419	X	194	1	X	X	C	0	X	Nuovo
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI PINOT GRIGIO SPUMANTE	B419	X	194	1	X	X	B	0	X	Nuovo
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI SCHIAVA	B419	X	224	2	X	X	A	0	X	Nuovo
TERRE DEL COLLEONI O COLLEONI SCHIAVA FRIZZANTE	B419	X	224	2	X	X	C	0	X	Nuovo

11A02999

DECRETO 21 febbraio 2011.

Rettifica dell'articolo 1 del decreto 21 dicembre 2010 e dell'annesso disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano», ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2011, supplemento ordinario n. 6, con il quale è stata modificata la denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano», ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota della Commissione europea datata 20 dicembre 2010 concernente chiarimenti in merito alle norme relative alle deroghe al titolo alcolometrico effettivo minimo per i vini a denominazione di origine protetta (DOP) o ad indicazione di origine protetta (IGP), in particolare per ciò che attiene ai vini frizzanti, ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti di qualità di tipo aromatico;

Vista la nota del Consorzio di tutela vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» datata 14 febbraio 2010 concernente la richiesta di modifica dei titoli alcolometrici volumici effettivi minimi delle tipologie spumante per i vini a DOC «Reggiano» in conformità alla citata comunicazione della Commissione UE;

Vista altresì la richiesta effettuata dal citato Consorzio con la richiamata nota, intesa ad ottenere una deroga all'art. 1 del citato decreto 21 dicembre 2010, al fine di consentire l'utilizzo delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971, anche per i prodotti derivati dalla corrente vendemmia 2010/2011, in considerazione che il citato decreto ministeriale 21 dicembre 2010 e l'annesso disciplinare sono stati pubblicati in una fase di avanzata elaborazione dei relativi vini;

Visto il parere positivo formulato dalla regione Emilia-Romagna in merito alla predetta richiesta del Consorzio sopra indicato;

Ritenuto, pertanto, in accoglimento delle predette richieste, di dover apportare le conseguenti rettifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 2010 e all'allegato disciplinare;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2010, richiamato in premessa, è integrato dal seguente capoverso:

«Per le produzioni derivanti dalla vendemmia 2010/2011 sono applicabili anche le disposizioni del preesistente disciplinare di cui al Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 e successive modifiche.».

Art. 2.

All'art. 6 del disciplinare allegato al decreto ministeriale 21 dicembre 2010, il titolo alcolometrico volumico effettivo minimo delle tipologie «Reggiano» Lambrusco spumante e «Reggiano» bianco spumante, previsto nella misura di 9,00% vol, è modificato in 5,50% vol.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A03000

DECRETO 21 febbraio 2011.

Rettifica dell'articolo 1 del decreto 17 dicembre 2010 e dell'annesso disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento

(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1976, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2011, supplemento ordinario n. 6, con il quale è stata modificata la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa», ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota della Commissione europea datata 20 dicembre 2010 concernente chiarimenti in merito alle norme relative alle deroghe al titolo alcolometrico effettivo minimo per i vini a denominazione di origine protetta (DOP) o ad indicazione di origine protetta (IGP), in particolare per ciò che attiene ai vini frizzanti, ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti di qualità di tipo aromatico;

Vista la nota del Consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» datata 14 febbraio 2010 concernente la richiesta di modifica dei titoli alcolometrici volumici effettivi minimi delle tipologie spumante per i vini a denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» in conformità alla citata comunicazione della Commissione UE;

Vista altresì la richiesta effettuata dal citato Consorzio con la richiamata nota, intesa ad ottenere una deroga all'art. 1 del citato decreto 17 dicembre 2010, al fine di consentire l'utilizzo delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, anche per i prodotti derivati dalla corrente vendemmia 2010/2011, in considerazione che il citato decreto ministeriale 17 dicembre 2010 e l'annesso disciplinare sono stati pubblicati in una fase di avanzata elaborazione dei relativi vini;

Visto il parere positivo formulato dalla regione Emilia-Romagna in merito alla predetta richiesta del Consorzio sopra indicato;

Ritenuto pertanto, in accoglimento delle predette richieste, di dover apportare le conseguenti rettifiche al decreto ministeriale 17 dicembre 2010 e all'allegato disciplinare;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2010, richiamato in premessa, è integrato dal seguente capoverso:

«Per le produzioni derivanti dalla vendemmia 2010/2011 sono applicabili anche le disposizioni del preesistente disciplinare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976 e successive modifiche.».

Art. 2.

All'art. 6 del disciplinare allegato al decreto ministeriale 17 dicembre 2010, il titolo alcolometrico volumico effettivo minimo della tipologia «Colli di Scandiano e di Canossa» Spergola spumante, previsto nella misura di 9,00% vol, è modificato in 5,50% vol.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A03001

DECRETO 23 febbraio 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Primitivo di Manduria».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regola-

mento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto del presidente della Repubblica del 30 ottobre 1974, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Primitivo di Manduria» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Primitivo di Manduria»;

Visto il parere favorevole della Regione Puglia sulla sopra citata istanza;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica della Denominazione di origine controllata «Primitivo di Manduria» e del relativo disciplinare di produzione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Primitivo di Manduria», approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1974, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini con la Denominazione di origine controllata «Primitivo di Manduria», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di origine controllata «Primitivo di Manduria» sono riportati nell'allegata A del presente decreto.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di origine controllata «Primitivo di Manduria» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI
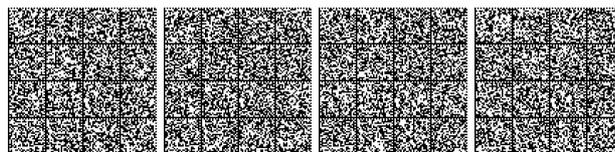
ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "PRIMITIVO DI MANDURIA"

Articolo 1

1. La Denominazione di Origine Controllata "Primitivo di Manduria" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
- "Primitivo di Manduria"
- "Primitivo di Manduria" Riserva

Articolo 2

1. I vini della Denominazione di Origine Controllata "Primitivo di Manduria" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:
Primitivo: minimo 85%;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei suddetti vini, le uve dei vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Taranto e Brindisi, fino a un massimo del 15%.

Articolo 3

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Primitivo di Manduria" ricade nelle provincie di Taranto e Brindisi e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei Comuni compresi nelle suddette province. Tale zona è così delimitata:
in provincia di Taranto, i territori dei comuni di Manduria, Carosino, Monteparano, Leporano, Pulsano, Faggiano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico,San Marzano di San Giuseppe, Fragagnano, Lizzano, Sava, Torricella, Maruggio, Avetrana, e quello della frazione di Talsano e delle isole amministrative del comune di Taranto, intercluse nei territori dei comuni di Fragagnano e Lizzano. Le isole amministrative del comune di Taranto di cui sopra sono così delimitate: partendo al km. 87 sulla strada provinciale Carosino-Francavilla, il limite segue verso sud il confine comunale di Carosino fino ad incontrare quello di Monteparano, località Macchiella, lungo il quale prosegue, sempre verso sud, sino ad incrociare il confine di Roccaforzata in località Petrello. Prosegue quindi lungo il confine sud di Roccaforzata fino all'incrocio di questi con quello di Faggiano, a sud del centro abitato di questo comune. Segue quindi il confine occidentale del comune di Faggiano in direzione sud sino ad incrociare quello di Pulsano sulla strada che a questi conduce(km.76,500 circa), prosegue poi lungo il confine occidentale di Pulsano in direzione sud sino alla costa, quindi lungo questa, verso ovest, raggiunge il confine di Lizzano che segue poi verso nord fino a raggiungere quello di Fragagnano in prossimità della masseria San Grifone. Quindi, lungo il confine orientale di Fragagnano, prosegue verso nord sino ad incontrare quello di Grottaglie in località Pappadai, segue poi il confine comunale di Grottaglie in direzione nord-est raggiungendo, sulla strada provinciale Francavilla-Carosino, il km.87 da dove la delimitazione era iniziata.
In provincia di Brindisi i territori dei comuni di Erchie, Oria e Torre S.Susanna.

Articolo 4

1. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a D.O.C. "Primitivo di Manduria" in tutte le tipologie previste dall'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. per i nuovi impianti o reimpianti i sesti di impianto dovranno consentire l'allocamento di un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.500 calcolati sul sesto d'impianto.

3. Le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono l'alberello pugliese e la contro spalliera, quest'ultima potata a Guyot o cordone speronato, e dovranno garantire al capo a frutto una altezza dal suolo non superiore a 1 metro.

4. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso.

5. Ogni pratica colturale dovrà essere tale da non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

6. Nella produzione di tutte le tipologie dei vini a D.O.C. "Primitivo di Manduria" è consentito esclusivamente l'uso di uve raccolte nella prima fruttificazione (grappoli), mentre sono da escludersi espressamente quelle provenienti dalle "femminelle"(racemi).

7. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a D.O.C. "Primitivo di Manduria" e "Primitivo di Manduria" Riserva non deve essere superiore a 9 t/ha di vigneto in coltura specializzata.

8. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Primitivo di Manduria", devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La Regione Puglia, su richiesta motivata del Consorzio di Tutela, sentite le organizzazioni professionali di categoria, può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

9. Le uve, per le quali è anche consentito l'appassimento, devono assicurare al vino a D.O.C "Primitivo di Manduria" un titolo alcolometrico naturale minimo di 13,00 % vol. e per la tipologia "Riserva" 13,5% vol.

Articolo 5

1. Le operazioni di vinificazione e preparazione dei vini debbono avvenire all'interno della zona di produzione di cui al precedente articolo 3.

2. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

3. E' vietato l'arricchimento dei mosti e dei vini.

4. Il vino a D.O.C. “Primitivo di Manduria” può essere messo in commercio dopo il 31 marzo successivo alla vendemmia.
Il vino a D.O.C. “Primitivo di Manduria” con la menzione Riserva può essere messo in commercio dopo due anni dal 31 marzo successivo alla vendemmia.
5. Il vino a D.O.C "Primitivo di Manduria" Riserva deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di 24 mesi di cui almeno 9 in legno, a partire dal 1° di novembre dell’anno di raccolta delle uve.

Articolo 6

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata “Primitivo di Manduria” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche;

“Primitivo di Manduria”:
- colore: rosso intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: ampio, complesso;
- sapore: dal secco all’abboccato, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,5 % vol.;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore: 26 g/l;

Il residuo zuccherino non deve superare 18 g/l.

"Primitivo di Manduria” Riserva:
- colore: rosso intenso con sfumature tendenti al granato;
- odore: ampio, complesso, talvolta con sentore di prugna;
- sapore: dal secco all’abboccato, di corpo, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol.;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 26 g/l;

Il residuo zuccherino non deve superare 18 g/l.

Articolo 7

1. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’articolo 1, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Articolo 8

I vini di cui all'articolo 1 posso essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a un massimo di litri 15.
Per gli stessi è obbligatorio il tappo raso bocca, tuttavia per le bottiglie fino a litri 0,25 è consentito anche l'uso del tappo a vite ad esclusione per la tipologia recante la menzione “Riserva”.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
PRIMITIVO DI MANDURIA	B152	X	199	2	X	X	A	0	X
PRIMITIVO DI MANDURIA RISERVA	B152	X	199	2	A	X	A	1	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti									
PRIMITIVO DI MANDURIA DOLCE NATURALE	B152	X	199	2	X	X	A	0	E
PRIMITIVO DI MANDURIA LIQUOROSO DOLCE NATURALE	B152	X	199	2	X	X	D	0	E
PRIMITIVO DI MANDURIA LIQUOROSO SECCO	B152	X	199	2	X	X	D	0	A

11A02841

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 novembre 2010.

Semplificazione delle procedure per l'esame delle variazioni dei Progetti di innovazione industriale relativi ai bandi «Efficienza energetica», «Mobilità Sostenibile» e «Nuove tecnologie per il «Made in Italy».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 841 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha istituito il Fondo per la competitività e lo sviluppo;

Visto l'art. 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la realizzazione di progetti di innovazione industriale nell'ambito di specifiche aree tecnologiche;

Visto l'art. 1, comma 845 della citata legge n. 296/2006, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto istituisca appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Vista la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 6461 del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale è stato autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008 con il quale è stato istituito, ai sensi del citato art. 1, comma 845 della legge n. 296/2006, il predetto regime di aiuto;

Visto il decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008 con il quale le risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo destinate ai progetti di innovazione industriale sono state ripartite tra le aree tecnologiche indicate all'art. 1, comma 842 della citata legge n. 296/2006;

Visto il decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008 con il quale è stato adottato il progetto di innovazione industriale «Efficienza energetica»;

Visto il decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008 con il quale è stato adottato il progetto di innovazione industriale «Mobilità Sostenibile»;

Visto il decreto interministeriale del 6 marzo 2008 con il quale è stato adottato il progetto di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il Made in Italy»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 marzo 2008, con il quale è stato emanato il bando relativo al citato progetto di innovazione industriale per l'«Efficienza energetica», e sono stati stabiliti condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2008, con il quale è stato emanato il bando relativo al citato progetto di innovazione industriale per la «Mobilità sostenibile», e sono stati stabiliti condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 luglio 2008, con il quale è stato emanato il bando relativo al citato progetto di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il Made in Italy», e sono stati stabiliti condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo;

Considerato che i predetti progetti di innovazione industriale possono essere finanziati, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con risorse del PON Ricerca e Competitività e che, pertanto, i programmi di investimento che utilizzano tali risorse devono avere durata compatibile con il loro utilizzo;

Ritenuto opportuno dettare criteri in merito alla valutazione di eventuali variazioni che intervengano nel corso della realizzazione dei programmi agevolati nell'ambito dei predetti bandi, nell'ottica di semplificazione delle procedure di gestione dei programmi medesimi;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità per la valutazione e approvazione delle eventuali variazioni riguardanti i programmi agevolati a valere sui bandi «Efficienza energetica», «Mobilità Sostenibile» e «Nuove tecnologie per il Made in Italy» citati in premessa.

Art. 2.

Presentazione e valutazione delle variazioni riguardanti i programmi agevolati

1. Le variazioni riguardanti i programmi agevolati di cui all'art. 1 sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico a cura del soggetto primo proponente ovvero referente di ciascun programma, corredate da idonea documentazione e da una relazione illustrativa.

2. Le variazioni che comportino modifiche nella composizione del partenariato ovvero nel conseguimento degli obiettivi parziali o finali del programma, ferme restanti le verifiche da parte del Ministero della sussistenza dei requisiti e condizioni di ammissibilità, sono sottoposte alla valutazione dei comitati di esperti di cui ai decreti ministeriali del 17 dicembre 2009 e del 18 febbraio 2010, ad eccezione dei casi rientranti nella procedura semplificata di cui all'art. 3.

3. Le modifiche nella composizione del partenariato che comportino l'ingresso di un nuovo soggetto, fatto salvo il caso previsto all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, sono consentite esclusivamente per la sostituzione di un soggetto sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali, sulla base di adeguata motivazione in ordine alla necessità di ingresso del nuovo soggetto.

4. L'erogazione per stato di avanzamento è disposta sulla base dei costi sostenuti nel periodo di riferimento, indipendentemente dalla conclusione delle attività previste nei singoli pacchi di lavoro, purché dal rapporto tecnico allegato alla richiesta di erogazione si rilevi un andamento regolare del programma e non emergano elementi che prefigurino modifiche degli obiettivi intermedi o finali del programma stesso. Il predetto rapporto tecnico dovrà pertanto indicare le attività svolte nell'ambito dei pacchi di lavoro compresi nello stato di avanzamento, i risultati, anche parziali, raggiunti, le difficoltà operative e tecnologiche affrontate e superate.

Art. 3.

Procedure semplificate di approvazione delle variazioni

1. Nei casi di seguito indicati, le variazioni sono valutate ed approvate dal Ministero, senza il ricorso all'esame dei comitati di esperti di cui all'art. 2, comma 2, sulla base di specifiche relazioni del soggetto primo proponente ovvero referente, ferme restanti le verifiche da parte del Ministero della sussistenza dei requisiti e condizioni di ammissibilità in occasione degli accertamenti relativi ai singoli stati di avanzamento:

a) variazioni, da qualsiasi causa determinate, che comportino modifiche dei costi nel limite del 20% dei costi complessivi del programma; in tal caso la relazione del primo proponente ovvero referente dovrà attestare la permanenza degli obiettivi parziali e finali del programma, nonché degli impegni assunti con il decreto di concessione, se già emanato;

b) variazioni determinate dal venire meno di uno o più soggetti componenti il partenariato e dalla conseguente redistribuzione dei costi tra i soggetti rimanenti, nel limite del 20% del costo complessivo del programma; in tal caso la relazione del primo proponente ovvero referente dovrà attestare il possesso da parte dei soggetti rimanenti delle necessarie competenze tecniche e dei requisiti di affidabilità finanziaria;

c) modifiche nei soggetti componenti il partenariato conseguenti a operazioni societarie, che non eccedano comunque il limite del 20% del costo complessivo del programma; la relazione del primo proponente ovvero referente dovrà attestare, anche in questo caso, quanto previsto alla lettera *b)*;

d) ingresso di nuovi soggetti nel partenariato in sostituzione di soggetti uscenti, limitatamente al caso in cui la sostituzione riguardi non più del 20% dei soggetti componenti il partenariato e non più del 20% del costo complessivo del programma; la relazione del primo proponente ovvero referente dovrà fornire adeguata motivazione in merito alla necessità di ingresso del nuovo soggetto, oltre ad attestare il possesso da parte del medesimo delle necessarie competenze tecniche e dei requisiti di affidabilità finanziaria;

e) modifica dei tempi di realizzazione dei pacchi di lavoro, senza variazione dei costi ad essi connessi, che dia luogo ad una diversa articolazione degli stati di avanzamento del programma e del conseguente piano delle erogazioni; la relazione del primo proponente ovvero referente dovrà evidenziare la nuova articolazione temporale degli obiettivi intermedi che saranno correlati alla nuova composizione degli stati di avanzamento.

2. I limiti percentuali di cui al comma precedente sono da intendersi come valore cumulativo di tutte le variazioni presentate fino al completamento del programma.

3. Le variazioni concernenti i dati anagrafici dei soggetti componenti il partenariato, le sedi di svolgimento del programma, sono valutate dal Ministero, senza il ricorso ai comitati di cui all'art. 2, comma 2, in sede di esame degli stati di avanzamento del programma, sulla base della relativa documentazione e del rapporto tecnico allegato alla richiesta di erogazione.

Art. 4.

Proroga della durata dei programmi

1. Le richieste di proroga della durata del programma devono essere adeguatamente motivate e confermare il mantenimento degli obiettivi parziali e finali del programma, nonché degli obblighi assunti con il decreto di concessione. Il periodo di proroga previsto dall'art. 3 dei bandi citati all'art. 1 può essere incrementato di ulteriori 12 mesi.
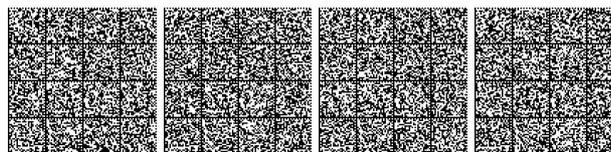
2. La concessione delle suddette proroghe è subordinata alla corrispondente proroga della durata della fideiussione bancaria o polizza assicurativa eventualmente presentata ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, se non ancora svincolata.

3. Al fine di consentire il rispetto degli obblighi derivanti dall'utilizzo delle risorse del PON Ricerca e Competitività, i programmi agevolati con tali risorse non possono in ogni caso concludersi oltre la data del 31 dicembre 2015.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2010

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 146.

11A03086

DECRETO 20 dicembre 2010.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Elitellina, in Sondrio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E
COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273;

Visto decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 9 maggio 1996 poi integrato in data 5 luglio 1996, con il quale la S.p.A. Cariboni Paride è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Giorgio Cumin;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'Industria, di concerto con il Ministro del Tesoro in data 14 aprile 1997 con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla Elitellina Srl con sede legale in Sondrio via Orobie (Sondrio) codice fiscale n. 00141760140, numero REA SO-30002, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori nella procedura della Elítellina S.r.l. i signori dott. Nicodemo Di Laura, avv. Francesco Pensato, dott. Guido Tronconi;

Visto decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, relativo alla nomina del nuovo collegio commissariale della Elitellina S.r.l. in amministrazione straordinaria, nelle persone dei sigg.ri dott. Giorgio Cumin, dote Nicodemo Di Laura, dott. Guido Puccio in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 498, legge n. 296/2006;

Richiamato il proprio provvedimento in data 26 novembre 2009 col quale è stato autorizzato ai sensi degli artt. 212 e 213 il deposito del piano di riparto finale con gli allegati bilancio finale e Conto della gestione della società Elitellina S.r.l. per la quale è previsto il ritorno in bonis;

Vista l'istanza in data 20 ottobre 2010, con la quale i commissari liquidatori riferiscono di aver completato l'esecuzione del riparto finale in favore dei creditori e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura della Elitellina Srl, onde predisporre la dichiarazione finale dei redditi e procedere alla convocazione dell'assemblea dei soci per la nomina dell'organo amministrativo;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di Attribuzione delle competenze degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Elitellina S.r.l., a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato.

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Elitellina S.r.l. con sede legale in Sondrio via Orobie (Sondrio) codice fiscale n. 00141760140, numero REA SO-30002.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività con procedura di amministrazione straordinaria della Elitellina S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 20 dicembre 2010

Il direttore generale per la politica industriale del Ministero dello sviluppo economico: BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze: GRILLI

11A02853

DECRETO 20 dicembre 2010.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Elinord Servizi Aerotrasporti Milano, in Bresso.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273;

Visto decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 9 maggio 1996 poi integrato in data 5 luglio 1996, con il quale la S.p.A. Cariboni Paride è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Giorgio Cumin;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'Industria, di concerto con il Ministro del Tesoro in data 29 maggio 1997 con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla Elinord Servizi Aerotrasporti Milano Srl con sede legale in Bresso viale Don Minzoni 0061 (Milano) codice fiscale n. 01182900157, numero REA MI-851948, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori nella procedura della Elinord Servizi Aerotrasporti Milano S.r.l. i signori dott. Nicodemo Di Laura, avv. Francesco Pensato, dott. Guido Tronconi;

Visto decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, relativo alla nomina del nuovo collegio commissariale della Elinord Servizi Aerotrasporti Milano S.r.l. in amministrazione straordinaria, nelle persone dei sigg.ri dott. Giorgio Cumin, dote Nicodemo Di Laura, dott. Guido Puccio in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 498, legge n. 296/2006;

Richiamato il proprio provvedimento in data 26 novembre 2009 col quale è stato autorizzato ai sensi degli artt. 212 e 213 il deposito del piano di riparto finale con gli allegati bilancio finale e Conto della gestione della società Elinord Servizi Aerotrasporti Milano S.r.l. per la quale è previsto il ritorno in bonis;

Vista l'istanza in data 20 ottobre 2010, con la quale i commissari liquidatori riferiscono di aver completato l'esecuzione del riparto finale in favore dei creditori ed accantonate su apposito libretto bancario le somme relative ai creditori irreperibili 4DService, Assicuratore RAS Meie, Tipolitografia e le somme relative ai tre contenziosi con Camea di commercio di Milano e chiedano che venga disposta la chiusura della procedura della Elinord Servizi aerotrasporti Milano S.r.l., e di dover procedere conseguentemente alla presentazione della dichiarazione finale dei redditi e alla convocazione dell'assemblea dei soci per la nomina dell'organo amministrativo;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di Attribuzione delle competenze degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Elinord Servizi aerotrasporti Milano S.r.l., a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Elinord Servizi aerotrasporti Milano S.r.l. con sede legale in Bresso viale Don Minzoni 0061 (Milano) codice fiscale n. 01182900157, numero REA MI-851948.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività con procedura di amministrazione straordinaria della Elinord Servizi aerotrasporti Milano S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
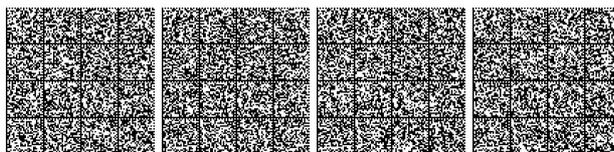
Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 20 dicembre 2010

Il direttore generale per la politica industriale del Ministero dello sviluppo economico: BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze: GRILLI

11A02854

DECRETO 20 dicembre 2010.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Elilario, in Colico.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273;

Visto decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 9 maggio 1996 poi integrato in data 5 luglio 1996, con il quale la S.p.A. Cariboni Paride è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Giorgio Cumin;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'Industria, di concerto con il Ministro del Tesoro in data 24 febbraio 1997 con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla S.pa. Elilario con sede legale in Colico località industriale (LC) codice fiscale n. 00157830142, partita IVA 01263470138, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori nella procedura della S.p.a. Elilario i signori dott. Nicodemo Di Laura, avv. Francesco Pensato, dott. Guido Tronconi;

Visto decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, relativo alla nomina del nuovo collegio commissariale della S.pa. Elilario in amministrazione straordinaria, nelle persone dei sigg.ri dott. Giorgio Cumin, dott. Nicodemo Di Laura, dott. Guido Puccio in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 498, legge n. 296/2006;

Richiamato il proprio provvedimento in data 26 novembre 2009 col quale è stato autorizzato ai sensi degli artt. 212 e 213 il deposito del piano di riparto finale con gli allegati bilancio finale e Conto della gestione della S.pa. Elilario per la quale è previsto il ritorno in bonis;

Vista l'istanza in data 20 ottobre 2010, con la quale i commissari liquidatori riferiscono di aver completato l'esecuzione del riparto finale in favore dei creditori ed accantonate su apposito libretto bancario le somme destinate ai creditori irreperibili Aerodorica S.p.a., Agip Petroli s.p.a., Esso italiana S.r.l., Hed Helicopter Development S.r.l., Max Gomme service S.r.l., Physio control Italia S.p.a., Polirama di Graffagnino, Saco S.n.c., Commerc'Air, Conair Aviation, Kollensperger Eisenwaren BNA, sia le somme relative ai due contenziosi con la Rileno di Lecco e con il sig. Falcone, e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura della S.p.a. Elilario e di poter procedere conseguentemente alla presentazione della dichiarazione finale dei redditi e alla convocazione dell'assemblea dei soci per la nomina dell'organo amministrativo;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di Attribuzione delle competenze degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Elilario, a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato.

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Elilario con sede legale in Colico località industriale (LC) codice fiscale n. 00157830142, partita IVA 01263470138.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività con procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Elilario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 20 dicembre 2010

Il direttore generale per la politica industriale del Ministero dello sviluppo economico: BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze: GRILLI

11A02855

DECRETO 8 febbraio 2011.

Designazione dell'organismo Abicert S.a.s. di Bianco Antonio & C., in Miglianico a svolgere attività di certificazione e ispezione, in conformità alla direttiva 89/106/CEE, per i prodotti da costruzione di cui alle norme europee EN 450-1:2005, EN 15167-1:2006, EN 1504-2:2004, EN 1504-3:2005, EN 1504-4:2004, EN 1504-6:2006, EN 13263-1:2009, 14889-1:2006, 14889-2:2006, EN 416-1:2009, EN 777-1:2009, EN 777-2:2009, EN 777-3:2009, EN 777-4:2009, EN 12271:2007, EN 12273:2008, EN 14695:2010.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva 89/106/CEE;

Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'articolo 47;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2007, di autorizzazione alla società Abicert S.a.s. di Bianco Antonio & C. a svolgere attività di certificazione e ispezione per alcune famiglie di prodotti da costruzione;

Vista la richiesta dell'Organismo Abicert s.a.s. di Bianco Antonio & C., con sede legale in via Roma, 112, 66010 Miglianico (Chieti), di autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE, quale organismo di certificazione e ispezione;

Considerato che per alcune norme la richiesta concerne anche i requisiti di cui all'articolo 9, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Visto il provvedimento n. 7109, del 11 novembre 2009, con cui il Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si è pronunciato favorevolmente per il requisito essenziale 1 delle norme armonizzate EN450-1:2005 ed EN 15167-1:2006;

Visto il provvedimento n. 2714, del 30 marzo 2010, con cui il Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si è pronunciato favorevolmente per il requisito essenziale 1 delle norme armonizzate EN1504-2-4-5:2004 ed EN1504-3-6-7:2006,

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo ABICERT s.a.s. di Bianco Antonio & C., con sede in via Roma 112, 66010 Miglianico (Chieti), è autorizzato a svolgere attività di certificazione del controllo di produzione, ispezione iniziale ed eventuale sorveglianza dei prodotti da costruzione di cui alle norme e requisiti sotto riportati:

Norma armonizzata	Descrizione	Requisiti
EN 416-1:2009	Apparecchi di riscaldamento a gas, a tubo radiante sospeso, con bruciatore singolo per uso non domestico - Parte 1: Sicurezza	**3,4**
EN 777-1:2009	Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico - Parte 1: Sistema D, sicurezza	**3,4**
EN 777-2:2009	Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico - Parte 2: Sistema E, sicurezza	**3,4**
EN 777-3:2009	Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico - Parte 3: Sistema F, sicurezza	**3,4**
EN 777-4:2009	Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico - Parte4: Sistema H, sicurezza	**3,4**
EN 12271:2007	Trattamenti superficiali di irruvidimento - Requisiti	**4,5**
EN 12273:2008	Trattamenti superficiali con malte a freddo - Requisiti	**4,5**
EN 14695:2010	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di impalcati di ponte di calcestruzzo e altre superfici di calcestruzzo soggette a traffico - Definizioni e caratteristiche	**4**
EN 13263-1:2009	Fumi di silice per calcestruzzo - Parte 1: Definizioni, requisiti e criteri di conformità	**3**
EN 14889-1:2006	Fibre per calcestruzzo - Parte 1: Fibre di acciaio - Definizioni, specificazioni e conformità	**3**
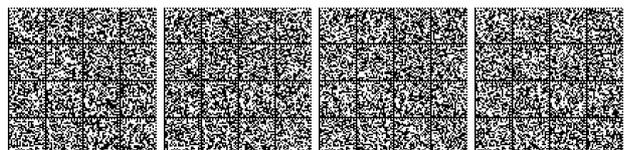
EN 14889-2:2006	Fibre per calcestruzzo - Parte 2: Fibre polimeriche - Definizioni, specificazioni e conformità	**3**
EN 1504-2:2005	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità: Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo	**3,4,6**
EN 1504-3:2006	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità: Riparazione strutturale e non strutturale	**3,4,6**
EN 1504-4:2005	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità: Incollaggio strutturale	**3,4,6**
EN 1504-6:2007	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità: Ancoraggio dell'armatura di acciaio	**3**
EN 450-1:2005	Ceneri volanti per calcestruzzo - Parte 1: Definizione, specificazioni e criteri di conformità	**3**
EN 15167-1:2006	Loppa d'altoforno granulata macinata per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 1: Definizioni, specifiche e criteri di conformità	**3**

2. L'autorizzazione ha validità di sette anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

1. L'attività di valutazione della conformità dovrà essere svolta secondo la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta di autorizzazione.

Art. 3.

1. L'attività di cui all'articolo 1 deve essere svolta dall'Organismo notificato con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse è regolato dall'articolo 6 del d.p.r. 9 maggio 2003, n. 156.

2. Gli oneri per il rilascio ed il mantenimento della presente autorizzazione sono a carico dell'Organismo notificato e sono determinati ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. Ogni sei mesi l'Organismo notificato invia alla Direzione Generale M.C.C.V.N.T -Divisione XIV - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, su supporto informatico, copia integrale delle certificazioni rilasciate.

4. Ogni anno l'Organismo notificato invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attività svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attività di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 4.

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli per accertare che l'Organismo continui a rispettare le condizioni per le quali è stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XIV.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali proprie, è disposta la revoca della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se le non conformità rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, è disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Tutti gli atti relativi alla attività di certificazione, ivi comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.
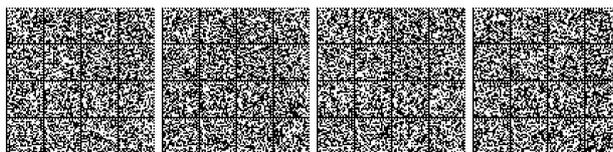
Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea.

Roma, 8 febbraio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A02832

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 30 dicembre 2010.

Sospensione, dal 1° gennaio 2011, dell'efficacia del decreto 16 luglio 2004, e successive modificazioni, concernente l'erogazione dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala, dalle opere cinematografiche.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, ed in particolare l'art. 15, comma 2, che prevede che al rifinanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo si provveda in sede di legge finanziaria (ora: legge di stabilità) dello Stato;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 2004, e successive modificazioni, adottato ai sensi dell'art. 10 del citato decreto legislativo, concernente l'erogazione dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche;

Considerato che lo stanziamento delle risorse destinate alle attività di spettacolo, incluse quelle cinematografiche, è stato stabilito dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), in euro 258.610.00,00 rispetto allo stanziamento complessivo di euro 409.702.747,00 per l'anno 2010;

Considerato che, pertanto, le risorse destinate per il 2011 alle attività cinematografiche non consentono di soddisfare tutte le finalità previste dal citato decreto legislativo e dai relativi decreti attuativi, ma soltanto quelle prioritarie e finanziariamente sostenibili;

Rilevato che, nell'ambito delle finalità relative al sostegno alle attività cinematografiche, la concessione di contributi automatici sugli incassi che vengono reinvestiti nella produzione di altri progetti filmici non rientra tra le finalità di cui al precedente «considerato», in quanto tale beneficio di legge, come disciplinato dal vigente d.m. 16 luglio 2004, e successive modificazioni, pur essendo prioritario, in considerazione della attuale situazione contabile delle risorse e dell'esperienza per consuetudine maturata nelle annualità precedenti, avrebbe con certezza un peso non sostenibile per l'erario pubblico nell'esercizio finanziario 2011;

Atteso che si rende, pertanto, necessaria, al fine di una corretta ed efficace erogazione, nell'anno 2011, delle limitate risorse destinate alle attività cinematografiche, con salvaguardia delle finalità prioritarie e finanziariamente sostenibili, la sospensione dell'efficacia, a partire dal 1° gennaio 2011, del citato decreto ministeriale 16 luglio 2004, e successive modificazioni;

Rilevata la necessità dell'adozione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome, di un decreto concernente l'erogazione dei contributi percentuali sugli incassi, sostitutivo del vigente d.m. 16 luglio 2004, e successive modificazioni, che preveda nuovi criteri e modalità di erogazione dei medesimi, di modo che sia possibile predeterminare un limite massimo di spesa annuo finanziariamente compatibile con le risorse concretamente disponibili e valevoli a decorrere dall'esercizio finanziario 2011;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Dal 1° gennaio 2011, è sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 16 luglio 2004, e successive modificazioni, concernente l'erogazione dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche.

2. Con successivo decreto, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome, saranno stabiliti, a valere dall'esercizio finanziario 2011, nuovi criteri e modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, sostitutivi dei criteri e delle modalità previste dal d.m. 16 luglio 2004, e successive modificazioni.

3. Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 dicembre 2010

Il Ministro: BONDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 250

11A02995

DECRETO 30 dicembre 2010.

Sospensione, dal 1° gennaio 2011, dell'efficacia del decreto 27 agosto 2004, e successive modificazioni, concernente l'erogazione dei premi di qualità ai lungometraggi di nazionalità italiana.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, ed in particolare l'art. 15, comma 2, che prevede che al rifinanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo si provveda in sede di legge finanziaria (ora: legge di stabilità) dello Stato;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 2004, e successive modificazioni, adottato ai sensi dell'art. 17 del citato decreto legislativo, concernente l'erogazione dei premi di qualità ai lungometraggi di nazionalità italiana;

Considerato che lo stanziamento delle risorse destinate alle attività di spettacolo, incluse quelle cinematografiche, è stato stabilito dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), in euro 258.610.000,00 rispetto allo stanziamento complessivo di euro 409.702.747,00 per l'anno 2010;

Considerato che pertanto le risorse destinate per il 2011 alle attività cinematografiche non consentono di soddisfare tutte le finalità previste dal citato decreto legislativo e dai relativi decreti attuativi, ma soltanto quelle prioritarie, e comunque finanziariamente sostenibili;

Rilevato che, nell'ambito delle finalità relative al sostegno alle attività cinematografiche, l'erogazione dei premi di qualità ai lungometraggi di nazionalità italiana non rientra tra le finalità di cui al precedente «considerato», in quanto tale beneficio di legge, come disciplinato dal vigente d.m. 27 agosto 2004, e successive modificazioni, non è prioritario;

Atteso che si rende, pertanto, necessaria, al fine di una corretta ed efficace erogazione, nell'anno 2011, delle limitate risorse destinate alle attività cinematografiche, con salvaguardia delle finalità prioritarie, la sospensione dell'efficacia, a partire dal 1° gennaio 2011, del citato decreto ministeriale 27 agosto 2004, e successive modificazioni;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Dal 1° gennaio 2011, è sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 27 agosto 2004, e successive modificazioni, concernente l'erogazione dei premi di qualità ai lungometraggi di nazionalità italiana.

2. Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 dicembre 2010

Il Ministro: BONDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 248

11A02996

DECRETO 30 dicembre 2010.

Sospensione, dal 1° gennaio 2011, dell'efficacia del decreto 28 ottobre 2004, e successive modificazioni, concernente l'erogazione dei contributi a favore della promozione cinematografica.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, ed in particolare l'art. 15, comma 2, che prevede che al rifinanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo si provveda in sede di legge finanziaria (ora: legge di stabilità) dello Stato;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 2004, e successive modificazioni, adottato ai sensi degli articoli 18 e 19 del citato decreto legislativo, concernente contributi a favore della promozione cinematografica;

Considerato che lo stanziamento delle risorse destinate alle attività di spettacolo, incluse quelle cinematografiche, è stato stabilito dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), in euro 258.610.00,00 rispetto allo stanziamento complessivo di euro 409.702.747,00 per l'anno 2010;

Considerato che pertanto le risorse destinate per il 2011 alle attività cinematografiche non consentono di soddisfare tutte le finalità previste dal citato decreto legislativo e dai relativi decreti attuativi, ma soltanto quelle prioritarie e finanziariamente sostenibili;

Rilevato che, nell'ambito delle finalità relative al sostegno alle attività cinematografiche, la concessione di contributi a favore della promozione cinematografica non rientra tra le finalità di cui al precedente «considerato», in quanto tale beneficio di legge, come disciplinato dal vigente decreto ministeriale 28 ottobre 2004, e successive modificazioni, pur essendo prioritario, in considerazione della attuale situazione contabile delle risorse e dell'esperienza per consuetudine maturata nelle annualità precedenti, avrebbe con certezza un peso non sostenibile per l'erario pubblico nell'esercizio finanziario 2011;

Atteso che si rende, pertanto, necessaria, al fine di una corretta ed efficace erogazione, nell'anno 2011, delle limitate risorse destinate alle attività cinematografiche, con

salvaguardia delle finalità prioritarie e finanziariamente sostenibili, la sospensione dell'efficacia, a partire dal 1° gennaio 2011, del citato decreto ministeriale 28 ottobre 2004, e successive modificazioni;

Rilevata la necessità dell'adozione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome, di un decreto concernente l'erogazione dei contributi a favore della promozione cinematografica, sostitutivo del vigente decreto ministeriale 28 ottobre 2004, e successive modificazioni, che preveda nuovi criteri e modalità di erogazione dei medesimi, di modo che sia possibile predeterminare un limite massimo di spesa annuo finanziariamente compatibile con le risorse concretamente disponibili e valevoli a decorrere dall'esercizio finanziario 2011;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Dal 1° gennaio 2011, è sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 28 ottobre 2004, e successive modificazioni, concernente l'erogazione dei contributi a favore della promozione cinematografica.

2. Con successivo decreto, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome, saranno stabiliti, a valere dall'esercizio finanziario 2011, nuovi criteri e modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, sostitutivi dei criteri e delle modalità previste dal relativo decreto ministeriale 28 ottobre 2004, e successive modificazioni.

3. Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 dicembre 2010

Il Ministro: BONDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 251

11A02998

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 14 febbraio 2011.

Rinegoziazione del medicinale «Uromitexan» (mesna), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2076/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il Prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società Baxter S.P.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale UROMITEXAN;

Vista la domanda con la quale la ditta Baxter S.P.A. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale UROMITEXAN;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 23 novembre 2010;

Vista la deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale UROMITEXAN (mesna) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:

«400 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 15 fiale da 4 ml - A.I.C. n. 025312024 (in base 10) 0S4GSS (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 19,91.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 32,86.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale UROMITEXAN (mesna) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 febbraio 2011

Il direttore generale: RASI

11A02846

DETERMINAZIONE 14 febbraio 2011.

Riclassificazione del medicinale «Triapin (ramipril/felodipina)», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2074/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società SANOFI-AVENTIS S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale TRIAPIN (ramipril/felodipina);
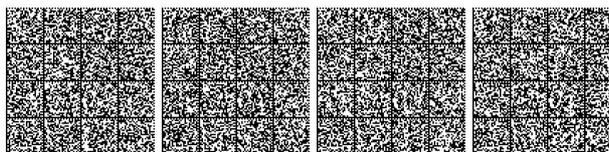
Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 28 compresse a rilascio prolungato 5 mg/5 mg;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'1 luglio 2010;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 13/12/2010;

Vista la deliberazione n 1 del 27 gennaio 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TRIAPIN (ramipril/felodipina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

Blister 28 compresse a rilascio prolungato 5 mg/5 mg

AIC N. 034095048/M (in base 10) 10JHY8 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 4,29

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 7,08

Validità del contratto:

24 mesi

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TRIAPIN (ramipril/felodipina) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 febbraio 2011

Il direttore generale: RASI

11A02860

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 febbraio 2011.

Ricognizione delle misure stabilite dalla deliberazione n. 136/05/CONS del 2 marzo 2005, recante «Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112». (Deliberazione n. 70/11/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 16 febbraio 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. *c)*, n. 11, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 2010, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Vista la legge 6 giugno 2008, n. 101 e, in particolare, l'art. 8-*novies*, come modificato dall'art. 45, comma 1, della legge 88/2009;

Vista la delibera n. 136/05/CONS del 2 marzo 2005, recante «Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;

Vista la delibera n. 264/05/CONS recante «Disposizioni attuative degli articoli 1, comma 1, lett. *a)*, n. 2, e 2, comma 2, della delibera n. 136/05/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2005;
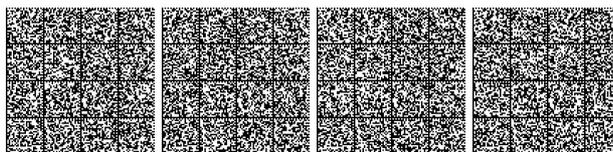
Vista la delibera n. 163/06/CONS del 22 marzo 2006, recante «Atto di indirizzo. Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale», pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 29 marzo 2006;

Vista la delibera n. 322/06/CONS del 30 maggio 2006, recante «Approvazione dei programmi tecnici di "RAI" e "RTI" ai sensi della delibera 136/05/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2006;

Vista la delibera n. 481/06/CONS del 2 agosto 2006 recante «Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'art. 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione», sottoposta all'intesa del Ministro delle comunicazioni;

Vista la delibera n. 540/06/CONS, recante «Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'art. 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 14 ottobre 2006;

Visto il Contratto nazionale di servizio per il triennio 2007-2009 stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione Italiana s.p.a. ed approvato con decreto ministeriale 6 aprile 2007;

Vista la delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007 recante «Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera 435/01/CONS e successive modificazioni. Disciplina della cessione del quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2007;

Vista la delibera n. 645/07/CONS recante «Approvazione del disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva per l'individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 24 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 212;

Vista la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante «Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2009, ed in particolare, i criteri di conversione delle reti analogiche e di pianificazione delle reti digitali , nonché le misure volte a facilitare la realizzazione delle reti trasmissive digitali terrestri da parte degli operatori nuovi entranti consistenti nell'obbligo di offerta di servizi di trasmissione a prezzi orientati ai costi, di cui all'allegato A alla citata delibera;

Vista la delibera n. 300/10/CONS, recante «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali»;

Vista la delibera n. 497/10/CONS del 23 settembre 2010, recante «Procedure per l'assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza», e , in particolare, gli articoli 4 e 5 , concernenti le misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza;

Vista la delibera n. 555/10/CONS del 28 ottobre 2010, recante «Procedimento per l'individuazione dei mercati rilevanti nell'ambito del sistema integrato delle comunicazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 267 del 15 novembre 2010;

Vista la comunicazione del 29 ottobre 2010 (prot. n. 63120), con la quale la società R.T.I. S.p.a. ha prospettato all'Autorità l'intenzione di avvalersi della società Publitalia'80, concessionaria per la raccolta pubblicitaria dei propri canali analogici diffusi in simulcast, per la raccolta pubblicitaria relativa alla propria offerta gratuita erogata su reti televisive digitali terrestri e della società Digitalia, costituita in adempimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. *b)*, n. 1 della delibera n. 136/05/CONS, per la raccolta pubblicitaria relativa alla propria offerta a pagamento su reti digitali terrestri, illustrando le ragioni di tale nuova organizzazione;

Vista la lettera dell'Autorità del 14 dicembre 2010 (prot. n. 71894) con la quale è stato comunicato alla società R.T.I. S.p.a. che la modalità organizzativa prospettata, alla luce dell'evoluzione dello scenario tecnologico e di mercato e delle risultanze dell'analisi dei mercati rilevanti del settore televisivo nell'ambito del SIC, non appare in pregiudizio della *ratio* delle misure adottate dall'Autorità con la delibera n. 136/05, fermi restando gli altri obblighi di comunicazione e non discriminazione previsti dalla citata delibera in capo alla concessionaria Publitalia;

Considerata la necessità di effettuare una ricognizione delle misure stabilite dalla delibera n. 136/05/CONS e delle sue modalità di attuazione alla luce della clausola di rivedibilità di cui all'art. 3 della medesima delibera e delle rilevanti novità del quadro normativo, regolamentare, tecnologico e di mercato relativo alla radiodiffusione televisiva intervenute dopo l'adozione della citata delibera, al fine di individuare quelle che risultano tuttora vigenti;

Vista la relazione all'uopo predisposta dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

Considerato che la misura di cui all'art. 1, comma 1, lett. *a)*, n. 1, relativa all'obbligo imposto a RAI ed RTI di accelerare la digitalizzazione delle reti televisive terrestri anche mediante la predisposizione in tecnica digitale di tutti gli impianti operanti in tecnica analogica alle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, è stata attuata nell'ambito delle prescrizioni stabilite dalla delibera n. 322/06/CONS del 30 maggio 2006 e che la materia è oggi regolamentata dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive terrestri in tecnica digitale di cui alla delibera n. 300/10/CONS, in armonia con il nuovo quadro normativo e regolamentare dettato dalla legge 101/2008 e successive modificazioni, dalla delibera n. 181/09/CONS e dalla delibera n. 497/10/CONS, con le quali sono state introdotte ulteriori misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza che perdureranno per i cinque anni dopo la data dello switch-off nazionale;
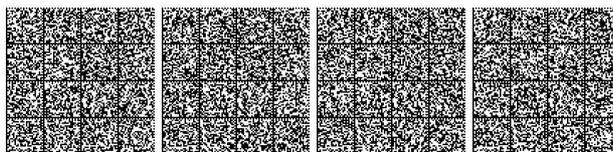
Considerato che la misura di cui all'art. 1, comma 1, lett. *a)*, n. 2, relativa all'obbligo imposto a RAI ed RTI di destinazione di capacità trasmissiva a fornitori di contenuti indipendenti, nell'ambito della quota del 40 per cento di capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri di cui all'art. 2-*bis*, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001, è stata attuata conformemente alle prescrizioni stabilite dapprima dalla delibera n. 264/05/CONS e poi dalle delibere n. 109/07/CONS e n. 645/07/CONS e mantiene la sua vigenza fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, cui si aggiunge l'ulteriore obbligo previsto dalle delibere n. 181/09/CONS e n. 497/10/CONS, in caso di aggiudicazione del 5° multiplex nazionale DVB-T che perdurerà per un periodo di almeno cinque anni dopo la data dello switch-off nazionale;

Considerato che la misura di cui all'art. 1, comma 1, lett. *b)*, n. 2), relativa al divieto imposto a RTI di trasmettere messaggi pubblicitari nella programmazione televisiva digitale terrestre diversa dal simulcast in misura superiore al 12 per cento di ogni ora a partire dal 30 giugno 2005, alla luce di quanto stabilito dal paragrafo 138 della delibera in questione, secondo il quale «appare ragionevole e proporzionato rispetto allo scopo una misura asimmetrica che riduca temporaneamente i limiti di affollamento pubblicitario per i programmi diversi dal simulcast, equiparandoli a quelli previsti per la concessionaria pubblica per un periodo limitato nel tempo - fino alla data prevista dalla legge per la cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica - e rivedibile, ferma restando la riserva di legge per limitazioni strutturali e permanenti nella disciplina dei limiti di affollamento pubblicitario», mantiene la sua vigenza fino alla data prevista dalla legge per la cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, salva la sua rivedibilità;

Considerato che la misura di cui all'art. 1, comma 1, lett. *c)*, n. 1, relativa all'obbligo imposto a RAI di contribuire alla maggiore diffusione della tecnologia digitale terrestre per il tramite di un nuovo programma generalista attrattivo in termini di audience e privo di pubblicità su reti digitali terrestri, non ha acquistato efficacia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della delibera in questione, non essendo stata trasfusa nel Contratto di servizio per il triennio 2007-2009 stipulato tra il Ministero delle comunicazione e la RAI ed approvato con decreto ministeriale 6 aprile 2007, ma che la stessa è stata realizzata dalla RAI - in via di fatto - limitatamente all'obbligo di diffusione di un nuovo programma generalista attrattivo in termini di audience, attraverso la diffusione del canale digitale terrestre «Rai 4»;

Considerato che la misura di cui all'art. 1, comma 1, lett. *b)*, n. 1, relativa all'obbligo imposto a RTI di avvalersi di una concessionaria di pubblicità diversa da Publitalia per la raccolta pubblicitaria per le trasmissioni in tecnica digitale terrestre diverse dal simulcast, misura attuata dalla società obbligata attraverso la costituzione della società Digitalia secondo il calendario previsto dall'art. 2, comma 3, è da intendersi abrogata - giusta lettera inviata dall'Autorità alla società RTI in data 14 dicembre 2010 - sulla base della clausola di rivedibilità stabilita dall'art. 3, comma 1, della delibera stessa ed alla luce dell'evoluzione dello scenario tecnologico determinatosi nel periodo successivo all'adozione della delibera, che vede la diffusione della televisione analogica terrestre orami residuale rispetto alla diffusione della televisione digitale terrestre, e di quello di mercato nonché delle risultanze dell'analisi dei mercati rilevanti del settore televisivo nell'ambito del SIC di cui alla delibera n. 555/10/CONS;

Considerato che la misura di cui all'art. 1, comma 1, lett. *d)*, n. 2), relativa all'obbligo imposto a Publitalia di praticare condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie nella vendita di spazi pubblicitari, dando separata evidenza degli eventuali sconti applicati ai singoli prodotti secondo le modalità definite dall'art. 2, comma 6, della delibera stessa, alla luce di quanto stabilito dal paragrafo 141 della delibera in questione secondo il quale «una misura che può ritenersi proporzionata e adeguata allo scopo perseguito consiste nel monitorare le condotte commerciali della concessionaria di pubblicità notificata, con particolare riferimento all'eventuale esistenza di sconti personalizzati e modalità di vendita a pacchetto: in tal modo l'operatore può collocare congiuntamente a spazi televisivi di maggiore ascolto fasce di minore attrattiva per l'investitore, impedendogli, di fatto, di diversificare il proprio investimento su diversi editori o mezzi di trasmissione. Pertanto, si ritiene opportuno imporre alla concessionaria di pubblicità la trasmissione all'Autorità della documentazione relativa alla vendita di spazi pubblicitari, onde verificare la trasparenza e non discriminazione delle condotte commerciali», deve intendersi vigente a tutela degli operatori nuovi entranti del digitale terrestre fino alla cessazione delle trasmissioni televisive analogiche;

Udita la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità»;

Delibera:

Art. 1.

1. Sulla base della ricognizione delle misure adottate con la delibera n. 136/05/CONS del 2 marzo 2005 e delle sue modalità di attuazione, come illustrata nelle premesse, si intendono tuttora in vigore le seguenti misure:

a) la misura di cui all'art. 1, comma 1, lett. *a)*, n. 2, relativa all'obbligo imposto a RAI e RTI di destinazione di capacità trasmissiva a fornitori di contenuti indipendenti, nell'ambito della quota del 40 per cento di capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri di cui all'art. 2-*bis*, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001, conformemente alle prescrizioni stabilite dalle delibere n. 109/07/CONS e n. 645/07/CONS, la quale mantiene la sua vigenza fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale;
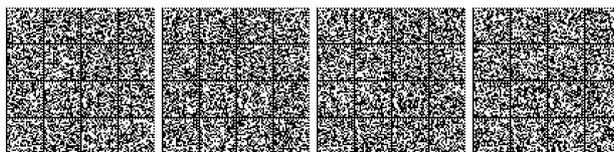
b) la misura di cui all'art. 1, comma 1, lett. *b)*, n. 2), relativa al divieto imposto a RTI di trasmettere messaggi pubblicitari nella programmazione televisiva digitale terrestre diversa dal simulcast in misura superiore al 12 per cento di ogni ora a partire dal 30 giugno 2005, la quale mantiene la sua vigenza fino alla data prevista dalla legge per la cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, salva la sua rivedibilità;

c) la misura di cui all'art. 1, comma 1, lett. *d)*, n. 2), relativa all'obbligo imposto a Publitalia di praticare condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie nella vendita di spazi pubblicitari, dando separata evidenza degli eventuali sconti applicati ai singoli prodotti secondo le modalità definite dall'art. 2, comma 6, della delibera stessa, la quale mantiene la sua vigenza fino alla cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica.

2. Si intende abrogata, a far data dal 14 dicembre 2010, la misura di cui all'art. 1, comma 1, lett. *b)*, n. 1 della delibera n. 136/05/CONS.

La presente delibera è notificata alle Società Rai SpA, R.T.I. SpA e Publitalia '80 SpA ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web www.agcom.it.

Roma, 16 febbraio 2011

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MANNONI - SORTINO

11A02990

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 1986/2011 del 24 gennaio 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Avalox».

Nell'estratto della determinazione n. 1986/2011 del 24 gennaio 2011 relativa al medicinale per uso umano AVALOX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 2011 - serie generale - n. 33 - supplemento ordinario n. 34 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio dei lotti: Bayer Healthcare AG - D-51368 Leverkusen - Germania.

Leggasi:

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio dei lotti: Bayer Schering Pharma AG - D-51368 Leverkusen - Germania.

11A02844

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 2027/2011 del 24 gennaio 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Doc Generici».

Nell'estratto della determinazione n. 2027/2011 del 24 gennaio 2011 relativa al medicinale per uso umano ESOMEPRAZOLO DOC Generici pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 2011 serie generale n. 33 – supplemento ordinario n. 34 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Confezione

40 mg capsule rigide 14 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 040201067/M (in base 10) 16BUVC (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 3,99.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 7,48.

Confezione:

20 mg capsule rigide 14 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 040201030/M (in base 10) 16BUU6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità A Nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 5,17.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 9,70.

Leggasi:

Confezione

20 mg capsule rigide 14 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 040201030/M (in base 10) 16BUU6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,99.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,48.

Confezione:

40 mg capsule rigide 14 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 040201067/M (in base 10) 16BUVC (in base 32).

Classe di rimborsabilità A Nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 5,17.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 9,70.

11A02845

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Proroga dei termini del procedimento di rinnovazione dell'istruttoria relativa all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999.

Si comunica che il termine di conclusione del procedimento «Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999» è prorogato di sessanta giorni.

La proroga dei termini viene disposta in ragione della necessità di concludere le opportune valutazioni in esito alla consultazione pubblica.

Il presente comunicato è pubblicato sul sito web dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02973

Proroga dei termini del procedimento di rinnovazione dell'istruttoria relativa all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2000.

Si comunica che il termine di conclusione del procedimento «Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2000» è prorogato di sessanta giorni.

La proroga dei termini viene disposta in ragione della necessità di concludere le opportune valutazioni in esito alla consultazione pubblica.

Il presente comunicato è pubblicato sul sito web dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02974

Proroga dei termini del procedimento di rinnovazione dell'istruttoria relativa all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2002.

Si comunica che il termine di conclusione del procedimento «Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2002» è prorogato di sessanta giorni.

La proroga dei termini viene disposta in ragione della necessità di concludere le opportune valutazioni in esito alla consultazione pubblica.

Il presente comunicato è pubblicato sul sito web dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02975

Proroga dei termini del procedimento di rinnovazione dell'istruttoria relativa all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2003.

Si comunica che il termine di conclusione del procedimento «Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2003» è prorogato di sessanta giorni.

La proroga dei termini viene disposta in ragione della necessità di concludere le opportune valutazioni in esito alla consultazione pubblica.

Il presente comunicato è pubblicato sul sito web dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02976

Adozione della deliberazione n. 62/11/CONS, recante modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 188/09/CSP relativa ai criteri di ripartizione tra gli operatori della remunerazione dei costi sostenuti dal soggetto indipendente designato dalla deliberazione n. 147/09/CSP per svolgere l'attività di cui alla deliberazione n. 244/08/CSP.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione del Consiglio del 9 febbraio 2011, ha adottato la delibera n. 62/11/CONS: «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 188/09/CSP recante "criteri di ripartizione tra gli operatori della remunerazione dei costi sostenuti dal soggetto indipendente designato dalla delibera n. 147/09/CSP per svolgere l'attività di cui alla delibera n. 244/08/CSP"».

La delibera nel suo testo completo è disponibile sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it, ed è altresì pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

11A02997

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Comunicazione dell'adozione del Piano generale del 15º Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni.

Si comunica che, con deliberazione n. 6/11/PRES del Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica, è stato adottato, in data 18 febbraio 2011, il Piano Generale del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni previsto dall'art. 50 del D.L. 78/2010 e convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. Il testo, in versione integrale, è disponibile sul sito Internet dell'Istituto all'indirizzo http://www.istat.it/censimenti/popolazione2011/.

11A02981

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Comunicato concernente l'approvazione del contratto di programma Enac/Società aeroporto Guglielmo Marconi S.p.a., relativo allo scalo di Bologna.

Con decreto 10 dicembre 2010, n. 981 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei Conti il 17 febbraio 2011, Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 171, è stato approvato il Contratto di programma relativo allo scalo di Bologna, stipulato tra la Società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. e l'ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, inerente al periodo 2010-2013.

Il predetto decreto interministeriale nonché il testo integrale del Contratto di programma ed i relativi allegati sono consultabili sul sito internet dell'ENAC (http://www.enac.gov.it/) e parimenti sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (http://www.mit.gov.it/).

11A03066

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-055) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
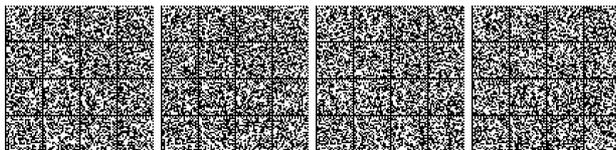
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
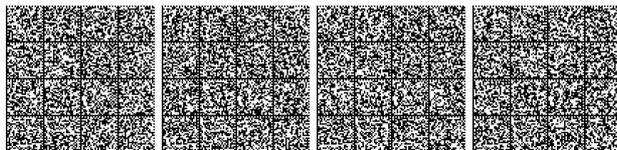
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€	**295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€	**85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.